

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1992

M 58004

VITTORIO SGROI

Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 1991

Roma, 9 Gennaio 1992

58004

VITTORIO SGROI

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1992

M 58004

RELAZIONE
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NELL'ANNO 1991

Roma, 9 Gennaio 1992

Signor Primo Presidente,

Colleghi della Corte Suprema e della Procura Generale,

desidero innanzi tutto rivolgere un deferente saluto e un vivissimo ringraziamento al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga per aver voluto anche quest'anno onorare con la Sua ambita presenza l'Assemblea riunita per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il saluto e il ringraziamento sono diretti a Lui nella duplice veste di rappresentante dell'unità nazionale e di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura: è mio fermo auspicio che quest'ultimo ruolo, nel quale spiccano alte funzioni di garanzia e di raccordo dell'ordine giudiziario con gli altri poteri dello Stato, resti immune da spinte soppressive, che è dato registrare nel dibattito sulle riforme istituzionali e che hanno trovato sbocco nella presentazione di una proposta di legge costituzionale (Camera dei deputati, Atto n. 6125), giacchè tale ruolo si inserisce, come momento essenziale, nel quadro del governo autonomo della magistratura, che i costituenti sapientemente disegnarono.

Rendo poi doveroso omaggio:

- all'Eminentissimo Cardinale Vicario di Sua Santità;
- al Presidente del Senato;
- al Vice-Presidente della Camera dei deputati;
- al Presidente e ai Giudici della Corte Costituzionale;
- al Ministro Guardasigilli, ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato;
- al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura;
- agli Ambasciatori presso il Quirinale;
- al Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

Ringrazio per il loro intervento :

il Presidente della Giunta Regionale e il Vice-Sindaco ;

i Presidenti del Consiglio di Stato, del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e della Commissione Tributaria centrale ;

il Presidente e il Procuratore Generale della Corte dei Conti ;

i Capi delle Forze Armate ;

il Capo della Polizia, i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza ;

il Direttore della DIA, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, il Questore e le altre autorità civili e militari presenti.

Un saluto molto caloroso rivolgo — oltre che ai Capi degli uffici giudiziari romani e ai numerosi magistrati cessati dal servizio — all'Avvocato Generale dello Stato e agli Avvocati del libero Foro, qui autorevolmente rappresentati dai Presidenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma.

Prima di dare inizio alla Relazione dedico un pensiero, nutrito di profonda commozione e di sgomento non sopito, alla memoria del Sostituto Procuratore Generale Antonino Scopelliti, colpito da mani assassine, il 9 agosto scorso, a due passi dalla casa paterna, nella sua amata terra di Calabria.

Mentre si tenta di far luce su mandanti ed esecutori nel consueto clima di difficoltà, che apre esigui spiragli all'aspettativa della loro identificazione, nell'animo di quanti hanno conosciuto questo magistrato, che si imponeva per dottrina, per serietà di impegno e per esemplare equilibrio, non muta il convincimento — radicatosi in quel pomeriggio di dolore — che in Lui si sia inteso attaccare il simbolo di una giustizia amministrata senza intendimenti persecutori, nel segno di una corretta visione del magistero penale.

Quel che ancora opprime l'animo è la perdita di un collega indiscutibilmente così dotato, la cui intensa storia professionale dà testimonianza di dedizione, in ogni frangente, alla causa della giustizia ; quel che induce a riflessioni allarmate è il fatto che per la prima volta l'attacco delle barbare forze del crimine abbia attinto il livello dei giudici di legittimità.

Vittima del processo degenerativo che inquina e corrode il tessuto sociale di tanta parte del nostro Paese, Antonino Scopelitti — che ha vissuto ed operato anche per il riscatto della sua Calabria da questo male implacabile — ci affida col suo sacrificio la consegna di rafforzare il nostro spirito di fedele servizio delle istituzioni.

Risultati applicativi del nuovo C. P. P.

a) *Le strutture.*

A poco più di due anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale permangono le difficoltà operative già segnalate lo scorso anno: le iniziative dell'Esecutivo di ordine finanziario, di apprestamento di sedi e di reclutamento di ausiliari non sono valse a superare l'insufficienza di risorse umane e materiali, che continua a condizionare negativamente il conseguimento degli scopi della riforma.

Le aspettative dei cittadini si sono nel frattempo espresse in un notevole incremento delle doglianze, specialmente contro i pubblici amministratori, prospettate al magistrato penale quale difensore estremo del diritto leso, nel convicimento diffuso che il nuovo strumento offra a tutti maggiori garanzie di giustizia; ma a questa aspettativa ed a questa fiducia non sempre l'Autorità giudiziaria è stata ed è in grado di dare risposta, quasi mai risposta in tempi ragionevolmente contenuti.

Vere e proprie carenze organizzative sono state segnalate da quasi tutti i distretti quanto alle Procure della Repubblica presso le Preture circondariali: gravati da un carico di lavoro del tutto sproporzionato rispetto al personale effettivamente in servizio, questi uffici sembrano avviati, almeno nei centri maggiori, verso una burocratizzazione paralizzante per l'alto numero di adempimenti, ai quali sono sempre meno in grado di far fronte; la stessa registrazione delle sopravvenienze subisce in alcuni grandi uffici ritardi di molti mesi per l'insufficienza del personale ausiliario e delle strutture materiali.

Si consideri che la sola Procura circondariale di Bari ha segnalato un ritardo delle registrazioni al luglio 1991 di ben 155.000 procedimenti ; ma in altre sedi la situazione non è migliore.

L'aumento della competenza del Pretore e la costituzione delle Preture circondariali e delle relative Procure della Repubblica, nell'impossibilità di determinare preventivamente il rapporto ottimale, sede per sede, tra le dimensioni dei due uffici, sembrano avere dato luogo a situazioni di squilibrio tra le possibilità operative dell'uno e dell'altro.

Di fatto i Procuratori Generali segnalano che in alcune sedi ad un eccessivo carico della Procura della Repubblica corrisponde una attività assai limitata della Pretura ; in altre alla maggior produttività della Procura fa riscontro la fissazione dei dibattimenti, necessariamente, a molta distanza dal decreto di citazione a giudizio.

In relazione a tali situazioni alcuni Procuratori Generali prospettano l'esigenza di rendere più funzionali gli uffici del P. M. superando l'attuale distinzione tra le Procure della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura circondariale e concentrando in un unico ufficio tutte le competenze relative ; e rinnovano l'auspicio che l'ordinamento evolva nel senso del giudice unico di primo grado, sia per un possibile recupero di funzionalità degli uffici sia per una diminuzione dei conflitti di competenza.

Gli attuali organici delle Procure Generali, già insufficienti ai fini di un serio controllo delle decisioni di primo grado e della proposizione delle relative impugnazioni, sono risultati del tutto deficitari ai fini dell'applicazione dell'art. 412 c. p. p. : i termini relativamente brevi previsti per l'esaurimento delle indagini preliminari da parte dei Procuratori della Repubblica sono stati superati in un numero assai rilevante di casi e le Procure Generali si sono trovate nell'assoluta impossibilità di procedere alla prevista avocazione. È del resto intuitivo che lo stesso legislatore delegato aveva previsto l'avocazione come rimedio per casi del tutto eccezionali e non come istituto di applicazione generalizzata per un numero elevato di procedimenti.

Quanto alle strutture umane e materiali degli uffici giudicanti i tempi lunghi dei dibattimenti ed il limitato ricorso ai riti

alternativi hanno indubbiamente aggravato la situazione di difficoltà già prima esistente.

Vero è che la pluralità delle competenze funzionali, la scarsa autonomia concessa agli organi di polizia giudiziaria, l'eccessivo garantismo formale, i limiti temporali per le indagini preliminari, la scelta del dibattimento quale luogo pressochè esclusivo di formazione della prova richiedono uomini, locali e mezzi in misura ben maggiore di quella che si era già rivelata inadeguata prima della riforma.

Non vi è, perciò, da stupirsi se nella concreta situazione attuale degli uffici molti Procuratori Generali lamentino un'incidenza negativa del nuovo strumento processuale sui tempi di definizione dei procedimenti.

b) *Funzionalità dei procedimenti speciali.*

Dalle relazioni dei Procuratori Generali appare evidente, infatti, che le ottimistiche previsioni di una utilizzazione massiva dei riti alternativi sono state smentite dalla realtà ; e che gli sperati effetti deflattivi non si sono verificati.

Pur con notevoli differenze quantitative da distretto a distretto il giudizio abbreviato ha trovato ovunque scarsa applicazione, più frequente tuttavia nelle piccole sedi meno operate : le maggiori possibilità di difesa e di sfruttamento dei tempi lunghi del processo ordinario sembrano controbilanciare ampiamente, nella valutazione dell'imputato, la considerazione dei vantaggi offerti in caso di condanna dall'art. 444 c. p. p. ; e solamente all'imputato è consentito chiedere, ai sensi dell'art. 438, che il processo sia definito all'udienza preliminare sulla base degli atti già acquisiti.

Buoni risultati ha invece dato l'applicazione della pena su richiesta delle parti, soprattutto nei processi di competenza del Tribunale. Ancora una volta va sottolineato il nesso tra lo stato della prova, la probabile durata del processo ordinario e le scelte della difesa ; quanto al minor favore incontrato dal patteggiamento nei processi di competenza del Pretore, sembra doversi fare riferimento alla minore entità delle pene edittali ed alla prospet-

tiva di poter scontare l'eventuale condanna con la detenzione domiciliare o con altre misure alternative. Sul piano organizzativo va segnalata la tendenza, grazie alla possibilità di formulare la richiesta di applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, a procrastinare la richiesta stessa fino all'ultimo momento utile, non senza riflessi negativi sulla programmazione delle attività processuali.

c) Efficacia repressiva nei confronti della criminalità.

Desta vive preoccupazioni nei Procuratori Generali la minore efficacia repressiva delle nuove norme di rito. Essi sottolineano gli effetti negativi del nuovo regime delle misure cautelari, evidenziando come la sensibile riduzione delle misure personali coercitive, in ragione dei più rigorosi presupposti e condizioni richiesti dagli artt. 274 e 275 c. p. p., si sia risolta in una minore tutela della collettività per il venir meno di uno specifico deterrente. Sotto questo profilo i principi (forse oltre misura) garantisti ispiratori delle nuove norme sono da molti considerati una « normativa certamente inidonea per l'attuazione di una politica giudiziaria che sia anche incisivamente repressiva » in un momento in cui in molte regioni la criminalità comune ed organizzata ha assunto e va sempre più assumendo forme, dimensioni e livelli mai raggiunti prima. Nella stessa ottica sono stati accolti con favore i correttivi introdotti nell'art. 275 c. p. p., pur se è stato rilevato che non giova alla credibilità delle istituzioni l'adozione in un breve periodo di tempo di più provvedimenti parziali sulla stessa materia, al di fuori di una visione globale di adeguamento dello strumento processuale alle attuali esigenze.

La scarsa efficacia delle nuove norme ai fini della repressione della criminalità è, infatti, segnalata dai Procuratori Generali anche con riferimento al sistema nel suo complesso; del quale, peraltro, tutti riconoscono gli alti valori che lo ispirano, la maggiore adeguatezza ai principi costituzionali e le scelte di civiltà e di libertà.

In particolare la previsione di termini per il completamento delle indagini preliminari, brevi se rapportati allo stato delle

strutture ed al numero dei processi, è vista come causa di limitazione delle indagini stesse nei casi in cui la ricerca documentale e l'assunzione di informazioni testimoniali richiedono tempi ben più lunghi; e sembra porre inquietanti interrogativi sotto il profilo del rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale, non salvaguardato in concreto dal potere-dovere di avocazione dei Procuratori Generali.

Quanto alla formazione della prova, la inutilizzabilità degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari e l'acquisizione delle deposizioni testimoniali nel dibattimento, generalmente a non breve distanza di tempo dal commesso delitto, operano certamente a favore dell'imputato, ma altrettanto certamente riducono l'efficacia repressiva del sistema: il passare del tempo incide negativamente sulla memoria e sulla volontà di collaborazione dei testi e favorisce intimidazioni e tentativi di corruzione.

L'incidente probatorio, destinato già nelle previsioni del legislatore delegato a restare strumento da utilizzare solamente in via eccezionale nei casi tassativamente previsti dall'art. 392 c. p.p., sembra trovare nella pratica un'applicazione adeguata a tale suo carattere di eccezionalità, anche per la macchiosità della relativa disciplina procedurale. È stato comunque osservato che esso non consente di assumere con la dovuta rapidità le prove non ripetibili; e che nei processi di criminalità organizzata appare scarsamente utile, quando si tratti di ovviare al timore di esposizione del futuro teste alla violenza, alla minaccia o al tentativo di corruzione dell'imputato: la personale assistenza di costui all'incidente probatorio attua il più delle volte proprio quella intimidazione, che si vorrebbe evitare. Ciò spiega l'insistenza dei Procuratori Generali sull'opportunità di restituire valenza probatoria almeno ad alcune attività compiute dal Pubblico Ministero in sede di indagini preliminari, per consentire l'acquisizione al processo, nella immediatezza del fatto, di elementi di accusa, ovviamente con le opportune garanzie per la difesa.

d) *Proposte di modifica.*

I lamentati inconvenienti hanno indotto più di un Procuratore Generale ad auspicare una revisione della impostazione iper-

garantista del nuovo codice di rito ; altri, più realisticamente, hanno proposto correttivi, non tutti peraltro compatibili con tale impostazione.

La previsione di un termine per lo svolgimento delle indagini preliminari, ad esempio, non può essere considerata solamente come espressione di una mera illusione acceleratoria ; qualifica, invece, i poteri del P. M. così come il legislatore ha inteso configurarli, cioè come poteri limitati nel tempo e soggetti a controllo entro termini relativamente brevi. L'abolizione dei termini in questione sarebbe perciò in contrasto con una delle scelte di fondo della riforma ; un risultato positivo, pur nell'ambito di tali scelte, potrebbe, invece, ottenersi con un loro ampliamento, che tenga realisticamente conto dei tempi tecnici richiesti dalle indagini, e con la semplificazione della procedura per la loro eventuale proroga.

Analogamente, l'ipotesi dell'esclusione del potere-dovere di avocazione del Procuratore Generale, previsto dall'art. 412 c. p.p. per il mancato esercizio dell'azione penale nel termine da parte del Procuratore della Repubblica, appare incompatibile con il disegno della riforma ; ma un risultato positivo potrebbe ottenersi, senza sconvolgere gli equilibri che ne risultano, rendendo facoltativo l'esercizio del potere di avocazione, ovvero abolendo la previsione del brevissimo termine (di trenta giorni) assegnato al Procuratore Generale per l'espletamento delle indagini avocate ; e, in ogni caso, restituendo al Procuratore della Repubblica la competenza in ordine agli atti da compiere nel successivo corso del processo di primo grado.

Sembrerebbe ragionevole ammettere una maggiore autonomia del P. M. in materia di intercettazioni : l'esperienza ha insegnato che le formalità richieste per ottenere l'autorizzazione del G. I. P. (art. 267 c. p. p.) difficilmente consentono di assicurare il segreto in ordine a questo strumento di indagine, di grande utilità per la repressione della criminalità organizzata.

È dubbio che sia compatibile con le scelte di fondo del legislatore una modificazione dell'art. 195 c. p. p. nel senso di una maggiore utilizzazione delle testimonianze indirette, specialmente di quelle degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni ricevute da testimoni : la scelta garantista del legislatore potrebbe tuttavia essere temperata da una maggiore

fiducia nella capacità del giudice di cogliere attraverso la dialettica delle parti, caso per caso, i limiti di utilizzabilità di tali testimonianze.

Più genericamente tutti i Procuratori Generali hanno sollecitato la semplificazione della procedura, ritenuta talora inutilmente macchinosa e complessa.

Terrorismo

Nonostante la gravità delle due crisi internazionali — in particolare della guerra del Golfo, con le tensioni che anche all'interno l'hanno preceduta e seguita — nel periodo considerato il terrorismo politico non ha dato manifestazioni di grande rilievo, grazie anche all'azione di prevenzione degli apparati di sicurezza dello Stato. Il 1991 è così trascorso senza che nuovi lutti si siano aggiunti alla tragica serie di attentati degli anni precedenti. Ciò non significa che eversione e terrorismo politico siano fenomeni da dimenticare.

Quanto all'estremismo di destra l'Italia sembra ancora lontana dalle preoccupazioni suscitate in altre paesi europei dalla crescente politicizzazione di movimenti giovanili dal carattere violento e xenofobo.

Il nostro Paese non è rimasto immune da episodi, anche gravissimi, di intolleranza verso nomadi ed extracomunitari: tuttavia non vi sono elementi per inserire tali episodi in una progettualità di tipo politico.

Quanto all'estremismo di sinistra non si sono registrati nell'anno episodi meritevoli di speciale rilievo. È certamente proseguita l'attività di analisi politica delle passate esperienze eversive, come può desumersi dall'avvenuta diffusione di un alto numero della pubblicazione clandestina curata dalla « Cellula per la Costituzione del Partito Comunista Combattente »; ma ci sono anche indizi di un principio di ricostituzione di gruppi terroristici. Al riguardo aprono scenari inquietanti le prime risultanze delle indagini che hanno portato alla scoperta di un'organizzazione eversiva operante sotto la sigla « Brigate rosse-Guerriiglia metropolitana per il comunismo ».

Il Procuratore Generale di Firenze ha riferito che da indagini della Digos nel Casentino sono emersi possibili collegamenti fra elementi locali e la R.A.F. tedesca; e che in occasione di taluni arresti è stata rinvenuta documentazione fotografica e topografica significativa sotto il profilo della progettazione di un eventuale attentato.

Solo in via di ipotesi, in difetto di sicuri elementi al riguardo, possono essere ricondotti ad attività terroristica ed eversiva altri episodi, la cui frammentarietà ed occasionalità suggerisce piuttosto una diversa matrice, da ricercare nelle iniziative isolate di protesta locale, o di mera contestazione individuale, eventualmente ispirata ad intenti di difesa ambientale: come gli attentati a tralicci dell'ENEL ed a ville in Versilia e nei territori vicini. Dal « Fronte di liberazione nazionale della Corsica » è stato rivendicato un attentato, compiuto ai primi di agosto in Porto Torres; ed all'E.T.A., giusta rivendicazione sul quotidiano basco « Egin », sembra da attribuire la serie degli attentati contro obiettivi spagnoli in Italia nel luglio 1991. Dubbia appare, nonostante la rivendicazione da parte di sedicenti « Cellule Comuniste Combattenti », la matrice politica di una rapina in danno della Banca del Friuli, filiale di Gemona, seguita da conflitto a fuoco con i Carabinieri intervenuti.

Episodiche sembrano per il momento talune azioni violente poste in essere in Milano nello scorso settembre da elementi di Centri Sociali Autogestiti, quali l'aggressione ad una pattuglia di Carabinieri, che aveva fermato due extra comunitari coinvolti in una rissa; ed altra ad un banco della Lega installato per la raccolta di firme per una iniziativa di modifica della normativa sulla immigrazione.

Mafia, camorra, criminalità organizzata.

Ben diversamente allarmante è il fenomeno della criminalità organizzata, sia per la sua evidente tendenza espansiva, sia per il notevole incremento dei delitti ad esso riconducibili, sia per i pesanti condizionamenti che ne derivano alla vita sociale, economica e politica delle comunità locali e della stessa comunità nazionale.

La gravità del fenomeno non ha bisogno di essere illustrata ; ma vale la pena di sottolineare che nei primi nove mesi del 1991 sono stati commessi dalla criminalità organizzata ben 812 omicidi, molti dei quali « esemplari » per la loro ferocia e per la loro attitudine intimidatrice.

La mafia, ormai radicata in tutte le province della Sicilia e probabilmente operante in gran parte del territorio nazionale, tende al controllo di settori sempre più vasti delle attività economiche, attraverso la gestione degli appalti, l'impiego dei fondi pubblici, le estorsioni, il traffico degli stupefacenti ; ed occupa di fatto il territorio, imponendo una convivenza intessuta di violenze e di prevaricazioni e, tuttavia, da molti passivamente accettata, talora nella prospettiva inconfessata di vantaggi in termini di relativa tranquillità. L'uccisione a Palermo il 29 agosto 1991 dell'imprenditore Libero Grassi, che aveva resistito all'imposizione di « tangenti », evidenzia appieno la pericolosità sociale del potere mafioso, che non tollera opposizioni e sfide.

L'attività delle varie cosche della 'ndrangheta calabrese si è dimostrata particolarmente violenta ed ha raggiunto un livello di imbarbarimento tale da compromettere lo stesso ordine pubblico : la frammentazione delle organizzazioni ha dato luogo a scontri cruenti e sembra avere posto le bande locali nella necessità di ostentare il proprio potere, talora con il compimento di atti di inaudita ferocia.

Continua ad essere peculiare della criminalità calabrese l'attività estorsiva mediante sequestro di persona, grazie alla particolare conformazione del territorio ed al comportamento omertoso di parte della popolazione locale, non in grado di opporsi efficacemente al potere delle cosche, in un tessuto sociale degradato.

Anche in Campania il proliferare dei gruppi criminali e la polverizzazione degli antichi sodalizi ha scatenato la lotta per il controllo degli affari illeciti e per il predominio sul territorio ; e gli scontri cruenti hanno raggiunto un ritmo e una dimensione assolutamente intollerabili. La camorra controlla le più disparate attività illecite, dalla gestione di discariche abusive per lo smaltimento di rifiuti tossici ed inquinanti alla falsificazione dei marchi nei settori dell'abbigliamento e della pelletteria.

Gli indici di criminalità sono vertiginosamente aumentati in Puglia ove omicidi, ferimenti apparentemente privi di movente, attentati dinamitardi ed incendi dolosi sono il sintomo evidente di un'attività estorsiva in rapida espansione; in particolare nel Salento sembra essersi fortemente radicata la « nuova sacra corona unita », organizzazione criminale strutturata verticisticamente. A Lecce sono stati compiuti atti di intimidazione diretta nei confronti dell'apparato giudiziario, consistiti in attentati con esplosivo in danno del palazzo di giustizia.

In tutto il territorio nazionale, peraltro, è possibile cogliere i sintomi del diffondersi del costume estorsivo e del progressivo affermarsi dei gruppi criminali, spesso in lotta tra loro per il controllo del territorio e delle attività più lucrose.

In connessione con la crescita del crimine organizzato e dei suoi profitti aumenta il pericolo di distorsioni del sistema economico e produttivo per la necessità delle organizzazioni di riciclare i loro proventi in attività lecite: un riciclaggio che per la sua stessa funzione e per la provenienza dei valori impiegati non è soggetto alle regole del mercato. A questo fenomeno si può supporre legata la grande diffusione di società finanziarie, particolarmente numerose nelle stesse aree più esposte alla criminalità organizzata.

In questa gravissima situazione appaiono in gran parte giustificate le riserve dei Procuratori Generali in ordine alla possibilità di svolgimento delle indagini e di celebrazione dei processi, in applicazione delle nuove norme processuali, per un risultato utile che non sia inquinato da intimidazioni di ogni genere.

Una nota di speranza è data, tuttavia, dai primi segni di una reazione dell'opinione pubblica e dalle dimostrazioni di civile coraggio che si sono verificate negli ultimi mesi.

A ciò si aggiunga la acquisita consapevolezza che la criminalità organizzata può essere combattuta ostacolandola nel conseguimento e nella conservazione dei suoi profitti.

Anche se il tempo trascorso dall'entrata in vigore delle nuove norme è troppo breve per consentire un primo, sia pur sommario bilancio, è ragionevole attendersi maggiori possibilità di contrasto dalla applicazione della Legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa: non

solamente per la previsione delle figure delittuose del riciclaggio e dell'impiego di denaro e beni di provenienza illecita, ma anche per la possibilità offerta di più penetranti controlli patrimoniali e per la maggiore chiarezza richiesta nei rapporti tra imprenditori e Pubbliche Amministrazioni. Un segnale confortante, nel senso di una inversione di tendenza rispetto al precedente orientamento di eccessiva indulgenza, è stato da molti ravvisato nell'emanazione del D. L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella Legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha ragionevolmente limitato la concessione di taluni benefici alle persone condannate per delitti commessi nelle condizioni previste dall'art. 416 *bis* cod. pen., in ragione dell'attualità della loro pericolosità sociale; e che ha modificato in termini di maggiore aderenza alle concrete esigenze di difesa sociale le disposizioni in materia di misure cautelari.

Quanto al D. L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991, n. 197, nessuna previsione è possibile fare, allo stato, in ordine alla sua efficacia: il controllo delle operazioni sospette di trasferimento di denaro contante o di titoli in tanto potrà dare i suoi frutti in quanto la collaborazione degli uffici, enti e società sia spontanea e totale ed i dati possano confluire in tempi brevi ad un'unica banca.

Delitti di maggiore allarme sociale.

L'entità e la gravità del fenomeno criminale è tale che l'allarme sociale suscitato dal suo andamento complessivo ben poco incremento trae dalla notizia del singolo delitto. L'opinione pubblica è stata tuttavia maggiormente turbata da singoli eventi criminosi, per la loro efferatezza o per la loro irrazionalità, per il particolare significato che possono avere assunto nella loro emblematicità, per la particolare considerazione che le vittime hanno potuto ispirare.

I delitti della Uno bianca, l'agguato e l'uccisione dei tre carabinieri di pattuglia nel quartiere Pilastro di Bologna, l'assassinio dell'imprenditore Libero Grassi a Palermo, quella del proprietario e del direttore delle Acciaierie Megara Sandro Rovetta e Francesco Vecchio a Catania, la più recente uccisione di Michele Ciani a

Cerignola hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica su aspetti particolarmente preoccupanti del fenomeno criminale.

Maggiore reattività sembrano suscitare tuttora i sequestri di persona, ancora numerosi ad onta di taluni successi delle forze di Polizia e delle nuove norme di cui al D. L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in Legge 15 marzo 1991, n. 82. Le previsioni del blocco dei beni dei parenti del sequestrato e le sanzioni per la sua eventuale elusione sembrano, tuttavia, avere almeno in parte scoraggiato la consumazione di questo tipo di reato ; anche se non manca il sospetto che le dimensioni del fenomeno possano essere maggiori di quel che appare in base agli elementi noti.

Sostanze stupefacenti - Risultati applicativi della legge 26 giugno 1990, n. 162.

La legge 26 giugno 1990, n. 162, l'approvazione del T. U. 9 ottobre 1990, n. 309 ed i notevoli successi delle forze di polizia nella lotta al narcotraffico non sono valsi ad impedire nel decorso un'ulteriore espansione del fenomeno : il sensibile aumento dei decessi per droga, del numero delle persone denunciate per detenzione o spaccio e della entità dei sequestri di sostanze stupefacenti ne evidenziano la preoccupante dimensione, aggravata dall'immissione anche sul mercato italiano di nuovi prodotti, come il crack ed il kaat, e dalla constatata presenza sul territorio di gruppi criminali di varia provenienza, talvolta in lotta tra loro, più spesso operanti sulla base di intese per la spartizione del mercato e per il suo più proficuo sfruttamento.

L'azione di contrasto delle forze di polizia non sembra ancora avere trovato corrispondenza in un pari impegno ed in una adeguata azione di recupero e di prevenzione dei servizi sociali, insufficienti rispetto alle necessità di intervento.

In questa situazione sono proseguite le polemiche sull'utilità della pur non severa impostazione repressiva della legge 26 giugno 1990, n. 162 in materia di detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale ; in particolare è stata criticata l'adozione, ai fini della qualificazione della detenzione come illecito penale od amministrativo, del discrimine quantitativo della dose

media giornaliera, sia perchè non distingue tra detenzione di droga leggera e di droga pesante, sia perchè non tiene conto della diversa rilevanza del possesso di una stessa quantità per il tossicodipendente e per l'assuntore occasionale. Le relative questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 333 dell'11 luglio 1991, sulla considerazione della non manifesta arbitrarietà od irragionevolezza delle scelte del legislatore; ma la stessa Corte ha affidato alla sua sensibilità il compito di verificarne la bontà in relazione alla gravità, delicatezza e drammaticità dei problemi individuali e sociali, morali e politici implicati nel fenomeno.

Criminalità minorile.

Nella maggior parte dei distretti l'andamento della criminalità minorile è causa di particolare allarme: non solamente per il notevole aumento del numero dei reati ascritti a minorenni, ma anche perchè più frequenti sono diventati i delitti di maggiore gravità; e perchè in aumento è anche il fenomeno del recidivismo, che in qualche distretto ha raggiunto punte del 79%.

Il fenomeno, radicato nel diffuso malessere della nostra società, sconta non solamente gli effetti della crisi del modello tradizionale di famiglia, ma anche della crescente influenza dei mass-media, che alla insufficienza dell'azione educativa di quella aggiungono (o sostituiscono) la massiccia rappresentazione di vicende ispirate ad una morale edonistica e dominata da impulsi trasgressivi. A ciò si aggiungono, nelle zone di più diffusa criminalità organizzata, gli effetti devianti di una vera e propria cultura dell'illegalità, che si nutre anche dell'ammirazione per i modelli comportamentali offerti da coloro che con il crimine e nel crimine hanno affermato la propria personalità.

Nei distretti meno esposti i caratteri comuni della criminalità minorile sono sostanzialmente invariati: è raro il grave delitto di sangue, mentre una diffusa microcriminalità si esprime per lo più in reati contro il patrimonio, spesso connessi ad esigenze indotte da stati di tossicodipendenza; tali reati allarmano non

solo per il loro numero, ma anche perchè talvolta, per la carica di violenza propria dell'età immatura, il furto può degenerare in rapina. Particolarmente attivi sono in alcune città i minori nomadi di origine slava, dediti al furto, senza obiettiva possibilità di recupero e di reinserimento a causa della loro situazione sociale e familiare: il Procuratore Generale di Firenze, ad esempio, segnala che essi sono il 75 % dei minori complessivamente arrestati od accompagnati e che tale percentuale sale al 79 % se si ha riguardo ai soli minori infraquattordicenni.

Maggiore preoccupazione il fenomeno desta in taluni distretti, per i segni sempre più manifesti di un coinvolgimento dei minori nelle operazioni della criminalità organizzata. A questo proposito i Procuratori Generali, mentre sottolineano la gravità di taluni delitti ascritti a minori, probabilmente riconducibili a scelte operative di gruppi organizzati, segnalano l'inaffidabilità dei dati statistici ufficiali, che non consentono di distinguere, nel gran numero di reati commessi da autori rimasti ignoti, i minori dai maggiori di età; e che comunque non sembrano corrispondere al senso di quanto l'esperienza quotidiana consente di intuire. È, infatti, diffuso il convincimento che la criminalità organizzata utilizzi sempre più largamente i minori, anche per reati di rilevante gravità, in considerazione dei vantaggi offerti dalla legislazione, non immune da note di indulgenza e di permissività.

La modificazione della disciplina dell'arresto in flagranza del minore, introdotta con D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, è stata perciò accolta con favore sulla duplice considerazione della necessità di una reazione immediata ai fatti di rilevante gravità commessi dal minore e degli effetti criminogeni della consapevolezza della sostanziale impunità, che si era rapidamente diffusa nella vigenza del precedente regime.

Nel complesso delle relazioni dei Procuratori Generali il tema della criminalità minorile risente delle continue oscillazioni tra i poli opposti dell'indulgenza e della severità, oscillazione che corrisponde all'antinomia tra le esigenze non di rado della rieducazione del minore e della difesa sociale in un settore in cui, per la concreta prospettiva di recupero offerta dalle possibilità dell'età evolutiva, le due esigenze dovrebbero tendere, tuttavia, ad incontrarsi.

In questa ottica va visto il diffuso apprezzamento per l'istituto della messa in prova, pur con le ampie riserve da molti formulate quanto alla sua utilità per i minori imputati dei più gravi delitti. Anche i dati, non certo esaltanti, concernenti in percentuale gli esiti positivi degli esperimenti debbono essere considerati con relativo ottimismo, avuto riguardo alla importanza che per la stessa difesa sociale ha, nel lungo periodo, il recupero dei minori pur nella misura attuale, contenuta tra il 20 e il 30 % degli ammessi alla prova.

Nella stessa ottica i magistrati minorili non hanno accolto favorevolmente la sentenza n. 250 del 6 giugno 1991, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 27 del D. Lgs. 22 settembre 1988, n. 488 : la norma, infatti, aveva dato loro uno strumento per la rapida definizione non traumatica del procedimento nei casi in cui, per la tenuità del fatto e per la occasionalità del comportamento deviante, la vicenda processuale appariva come reazione sproporzionata dell'ordinamento con pregiudizio delle esigenze educative del minore.

Da molti distretti è stata segnalata l'insufficienza delle strutture di accoglienza e persino l'inesistenza (Palermo) delle comunità pubbliche previste dalle nuove disposizioni processuali ; da tutti l'inadeguatezza dei servizi di supporto in un quadro di non facile collaborazione con gli Enti locali.

Aspetti criminogeni dell'attuale situazione immigratoria.

Il D. L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha consentito la regolarizzazione della posizione di molti cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti sul territorio della Repubblica ; ma non si è rivelato strumento idoneo ad arginare il fenomeno della immigrazione clandestina, la cui entità non sembra neppure possibile stimare con sufficiente approssimazione.

La presenza e la concentrazione in talune aree urbane di immigrati delle varie etnie e di nomadi è fonte di preoccupazione per i fenomeni di criminalità indotti dalle difficoltà di inserimento e dalle stesse necessità di sopravvivenza. In qualche città, infatti,

nomadi ed immigrati costituiscono la percentuale più alta degli arrestati in flagranza di reato, con punte fino al 50 per cento del totale. Il loro frequente coinvolgimento in delitti contro il patrimonio ed in altre attività criminose legate allo spaccio della droga od al meretricio, ed ancor più le difficoltà di convivenza in aree già socialmente degradate suscitano fenomeni di insofferenza e di vera e propria intolleranza, talvolta degenerati in fatti di violenza, anche di estrema gravità.

Reati tributari.

Al progressivo aumento dell'attività di accertamento degli uffici finanziari e della polizia tributaria è correlato il rilevante carico per reati in materia fiscale, cui le Procure della Repubblica continuano a fare fronte con crescente difficoltà, senza il filtro della abolita pregiudiziale tributaria.

Nelle valutazioni di quasi tutti i Procuratori Generali la detta abolizione, se ha soddisfatto esigenze di ordine morale, ha però dato risultati deludenti ai fini del contenimento e della repressione della evasione fiscale: le denunce, pervenute a migliaia agli uffici del P.M., hanno riguardato in gran parte infrazioni formali, spesso di scarso rilievo economico, e la loro stessa quantità ha limitato la possibilità di una gestione efficace dei relativi processi (che in taluni distretti, come ad esempio in quello di Trieste, hanno costituito il 70 % del carico totale).

In questa situazione i Procuratori Generali hanno accolto con particolare favore le prospettive di deflazione offerte dal D. L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 15 maggio 1991, n. 154; e ciò non solamente con riguardo all'effetto immediato (e transitorio) di possibile definizione in sede amministrativa di numerosi contesti, in via di sanatoria, ma anche e soprattutto per la modificazione, a lungo attesa e sollecitata, della disciplina del mancato o ritardato versamento dei tributi da parte del sostituto d'imposta nel senso della limitazione della incriminazione alle sole ipotesi di maggiore rilevanza economica.

Permangono motivi di censura al sistema, perchè la complessità degli accertamenti in materia tributaria appare incompati-

bile con la brevità del termine per il compimento delle indagini preliminari previsto dal nuovo codice di procedura penale; e perchè l'utilizzazione dei verbali assunti dalla polizia tributaria incontra limiti non irrilevanti nel dibattimento.

Divise e contrastanti sono le valutazioni dei Procuratori Generali quanto agli effetti della sentenza n. 35 del 28 gennaio 1991 della Corte Costituzionale: al consenso di molti per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, D. L. 10 luglio 1982, n. 429, in ragione delle difficoltà applicative determinate dalla sua formulazione, si oppone il disappunto di quanti hanno ritenuto che, in fatto, l'incriminazione per il delitto di frode fiscale ne risulti eccessivamente limitata.

Giustizia civile.

1) I drammatici problemi che affliggono l'amministrazione della giustizia penale non possono indurre a lasciare in ombra quelli, egualmente gravi, che caratterizzano il settore civile.

Si ha la sensazione che si vada sempre più diffondendo una sorta di accettazione rassegnata di una situazione di crisi che, anche quando non si risolve in «denegata giustizia», assicura una tutela ritardata — e, a volte, meramente formale — persino di diritti fondamentali della persona.

Si guarda con apprensione alla prossima entrata in vigore della riforma del processo civile ed è diffuso lo scetticismo in ordine all'indispensabile preventivo potenziamento delle strutture per assicurare la piena attuazione di detta riforma e, ancora prima, la vitalità dell'istituto del giudice di pace. Ed è comune il timore che possano essere ripetuti gli errori che hanno accompagnato la riforma del rito penale.

Anche nel corso del 1991, nel settore in esame, la domanda di giustizia presenta un andamento crescente che si risolve in un ulteriore incremento del numero dei procedimenti pendenti e, quindi, dei tempi di definizione delle controversie.

Ed il fenomeno è ancor più preoccupante se si considera che il tardivo differimento della data di entrata in vigore delle nuove

norme processuali può avere indotto a rinviare, ove possibile, la instaurazione di nuovi giudizi.

Ciò nonostante i procuratori generali riferiscono unanimamente di una impossibilità, ormai cronica, di assicurare un'ordinaria trattazione degli affari civili che concerne ogni tipo di controversia.

2) Così per quanto riguarda le controversie di lavoro, pur ribadendosi il giudizio positivo sugli istituti processuali, si segnalano, in particolare presso gli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, tempi di trattazione che tendono a coincidere con quelli dell'ordinario processo civile.

Il rilevante flusso dei procedimenti conseguente all'attribuzione al giudice ordinario delle controversie dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato ha ormai attinto anche i tribunali e la stessa Corte di Cassazione. E se anche si tratta di un contenzioso spesso relativo ad un unico istituto, la diffusa prassi di instaurare separatamente decine di distinti giudizi implica, comunque, un notevole incremento del lavoro degli uffici anche a livello amministrativo.

Deve riaffermarsi, pertanto, anche in vista della eventuale attribuzione al giudice ordinario delle controversie dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, la necessità di adottare forme alternative di soluzione delle controversie.

È questa una scelta già operata dal legislatore con la Legge n. 108 dell'11 maggio 1990 sui licenziamenti individuali e in relazione alla quale il diffuso ricorso alla conciliazione può spiegare la mancata incidenza sul contenzioso giudiziario unanimamente segnalata dai singoli distretti.

3) L'andamento della situazione economica è invece alla base dell'incremento delle istanze di fallimento, anche perchè rimane diffusa la tendenza a ricorrere a tale istituto come mezzo di pressione per ottenere una più pronta soddisfazione dei crediti.

In materia va, peraltro, segnalato come la sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 22 dicembre 1989 abbia consentito di rigettare molte di tali istanze se proposte nei confronti di imprese caratterizzate dalla prevalenza del lavoro del titolare e dei suoi familiari.

4) Ciò dimostra che anche interventi non di grande respiro sulla legislazione vigente possono contribuire ad una più razionale ed efficace utilizzazione degli strumenti processuali.

Una significativa conferma si può trarre dall'applicazione della Legge 6 marzo 1987, n. 74, i cui benefici effetti in termini di semplificazione e snellimento delle procedure in materia di scioglimento del matrimonio sono stati da più parti segnalati.

5) Razionali e adeguati interventi legislativi sono anche auspicabili in materia di adozione dei minori.

La complessità delle procedure per l'adozione nazionale e la mancanza di strutture di supporto indispensabili per la piena attuazione delle garanzie volute dal legislatore a tutela dei minori implicano — in una evidente eterogenesi dei fini — una netta prevalenza, diffusa ormai su tutto il territorio nazionale, delle adozioni internazionali e del ricorso, denunciato in più sedi, ad artificiose istanze di riconoscimento dello *status* di figlio naturale.

È questo un fenomeno che da più anni si è costretti a segnalare: per evitarlo sembrano ormai indifferibili interventi normativi, anche a livello di convenzioni internazionali, volti, da un lato, a recuperare alla funzione sua propria l'adozione dei minori stranieri e, dall'altro, a rivitalizzare, anche attraverso una maggiore funzionalità delle procedure, l'adozione nazionale.

Pendenze e produttività della Corte di Cassazione.

Accantonati, con riguardo alla Cassazione, i profili ordinali e strutturali, sui quali si è riferito nelle Relazioni degli anni scorsi, non può omettersi un cenno relativo alle pendenze e alla produttività.

Nel settore penale la situazione presenta un'ulteriore schiarita, se si considera che — preso in esame il periodo che va dal 1° ottobre 1990 al 30 settembre 1991 — le pendenze sono diminuite di circa il 34 per cento (15.719 contro 23.765 ricorsi). Il dato è ancora più significativo alla luce del rilievo che al 31 dicembre 1986 si toccò la punta massima delle pendenze con circa 60 mila ricorsi, cifra quasi quadrupla rispetto a quella dei ricorsi ora pendenti.

Il fenomeno è stato senza dubbio favorito dalla concessione della recente amnistia (D. P. R. 12 aprile 1990, n. 75), che ha determinato un contenimento delle sopravvenienze; ma si deve in primo luogo all'elevata produttività delle sezioni penali, che definiscono normalmente oltre 40 mila ricorsi in un anno: la conseguenza più positiva sta nel fatto che di regola la durata media del giudizio penale di cassazione è ormai inferiore a sei mesi.

Meno rosea è la situazione del settore civile, anche se la pendenza dei ricorsi segna al 30 novembre 1991 (rispetto alla corrispondente data del 1990) una diminuzione di circa 1600 ricorsi (40.473 contro 42.081).

Mentre si riducono i tempi successivi alla decisione dei ricorsi e antecedenti al deposito delle sentenze (e si è praticamente dimezzato il numero delle minute in corso di copia), va segnalato un rimarchevole aumento delle sopravvenienze, che si attesta intorno al 5 per cento.

Una lieve flessione si registra nel numero, pur in sé elevato, dei ricorsi definiti, se si considera il periodo che va dal 1° ottobre 1990 al 30 settembre 1991: essi sono stati all'incirca 13 mila, laddove nel corrispondente periodo dell'anno precedente hanno superato il traguardo delle 14 mila unità.

Il vero si è che — anche in considerazione dei vuoti di organico — al di là di un certo livello quantitativo di produttività non si può andare; mentre l'aumento costante delle sopravvenienze non consente ragionevoli speranze in ordine al progressivo rientro delle pendenze complessive, anche se si deve significativamente rilevare che il numero delle sentenze civili pubblicate nel 1991 (14.023) supera di circa 1.800 unità quello delle sentenze pubblicate nel 1990 (12.237).

Un colpo devastante alla già precaria situazione della Cassazione civile assesterebbe la ventilata abolizione, nelle controversie tributarie, dell'utile filtro costituito dalla Commissione Tributaria Centrale.

Il Centro Elettronico di Documentazione presso la Cassazione.

L'automazione della Corte continua a progredire, avendo ormai abbracciato tutto il settore penale, e cominciato ad investire

quello civile, a partire dal ruolo generale per poi passare mano a mano, disponibilità di personale permettendo, alla sezione civili e alla Procura Generale.

L'ormai prossima meta del passaggio dalla Comunità all'unione europea vede il nostro Paese unico fra quelli della Comunità ad avere in linea — per la ricerca automatica mediante il sistema *Italgivre find* — tutta la normativa e la giurisprudenza provenienti dagli organi della Comunità.

È da segnalare che le sentenze della Corte di giustizia, già presenti nella banca dati del C. E. D. attraverso le massime, sono ora corredate dall'intera motivazione; e che tale più completo e più utile mezzo di conoscenza della giurisprudenza potrebbe essere esteso a quella della Corte di Cassazione, le cui sentenze vengono ormai scritte mediante videoscrittura, e sono quindi disponibili nel loro testo integrale su supporto magnetico direttamente introducibile nelle memorie dell'elaboratore, sol che si risolvano alcuni non gravi problemi organizzativi di dimensionamento del sistema centrale.

Lo stesso metodo potrebbe essere seguito, col progredire delle relative automazioni, per le sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.

Interventi legislativi nel settore giustizia.

Tra le realizzazioni normative volte ad adeguare l'assetto ordinamentale alle esigenze della collettività e ad accrescere la legittimazione sociale e i contenuti della giurisdizione va segnalata la recente Legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace.

I profili essenziali del provvedimento, che persegue il duplice obiettivo di potenziare i meccanismi di risposta alla domanda di giustizia cosiddetta minore e di decongestionare i carichi di lavoro della magistratura togata, sono stati già esaminati nella precedente Relazione.

Al fine di cadenzare l'attuazione delle indispensabili misure di carattere strumentale ed organizzativo e di inserire le sinergie

del nuovo istituto nella strategia di recupero dei livelli di efficienza e di funzionalità della giustizia civile, è stata rinviata al 1993 l'entrata in vigore sia della legge concernente « provvedimenti urgenti per il processo civile » sia del giudice di pace, instaurando un provvido ed essenziale raccordo tra le esigenze di riforma del contenzioso civile ed il ruolo di supporto operativo del giudice onorario.

Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia sono stati varati con la Legge 10 ottobre 1991, n. 321. Il provvedimento legislativo si articola essenzialmente in due parti. La prima modifica la disciplina dell'applicazione dei magistrati ad altri uffici giudiziari, prevedendone un impiego anche interdistrettuale indipendente dalla integrale copertura delle piante organiche e modula la rigidità del meccanismo normativo di fronte a situazioni di emergenza, che possono essere determinate da una contingente lievitazione della domanda di giustizia o dalla trattazione di procedimenti penali di particolare durata e complessità. La relativa procedura, segnata da criteri obbiettivi di scelta, viene semplificata in modo da conferire all'istituto la necessaria flessibilità e da rendere l'applicazione dei magistrati un agile mezzo di intervento per superare, con tempestività, esigenze di servizio degli uffici giudiziari.

Nella seconda parte, dedicata alle misure che riguardano i diversi settori del personale dell'amministrazione della giustizia, la legge dispone, in deroga all'attuale blocco delle assunzioni, l'indizione dei concorsi necessari per il reclutamento di personale da assegnare a qualifiche funzionali e profili professionali solo parzialmente coperti. Per ovviare a tali carenze e per accelerare i tempi e le procedure di provvista del personale, in relazione anche allo stato di notevole crisi del settore giustizia, è data facoltà al ministro, prima di emanare i bandi, di utilizzare per specifiche qualifiche gli idonei di concorsi già banditi ed espletati. In considerazione, poi, delle peculiari necessità dell'amministrazione giudiziaria e dell'esigenza di potenziare comparti e profili essenziali ai fini della funzionalità degli uffici, sono state congruamente aumentate le dotazioni organiche dei collaboratori di cancelleria e degli operatori amministrativi ed ampliati altri ruoli del perso-

nale nel quadro di un'organica ridefinizione dell'assetto strutturale dell'apparato dell'amministrazione della giustizia.

Disposizioni in materia di custodia cautelare e di avocazione dei procedimenti penali.

L'assoluta necessità di impedire che persone raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per delitti di tipo mafioso possano proseguire, sia pure in modo trasversale e surrettizio, la loro attività criminale, con grave turbamento della collettività e con intollerabile pregiudizio dell'efficacia e della credibilità dell'azione repressiva, ha indotto il legislatore a modificare alcune disposizioni in materia di arresti domiciliari e a ridefinire i termini della custodia cautelare.

L'intervento correttivo — disposto con provvedimento di decretazione d'urgenza, convertito in legge dal Parlamento (D. L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in Legge 8 novembre 1991, n. 356) — ha inteso conseguire, nel quadro delle iniziative volte ad infrangere la trama e l'espansione del fenomeno criminoso, una duplice finalità: da un lato impedire che per i reati di maggiore allarme sociale le esigenze cautelari possano essere assicurate con misure diverse dalla custodia in carcere, dall'altro rimodellare i termini della custodia cautelare secondo scansioni collegate non all'astratta pena edittale ma alla pena in concreto irrogata nei vari gradi di giudizio.

L'abolizione della possibilità di concedere gli arresti domiciliari agli imputati di associazione a delinquere di tipo mafioso e di altri gravissimi reati mira a spezzare il circuito dei rapporti criminali, ad impedire, mediante la custodia in carcere, qualsiasi attività di partecipazione, di sostegno o di collegamento con ambienti della malavita, nonché a consentire il recupero delle unità delle forze dell'ordine impiegate nei servizi di vigilanza e di controllo.

Le disposizioni di modifica dei termini di durata della custodia cautelare innestano, nella vigente normativa, sulla base delle ultime esperienze e dei più recenti risultati applicativi, alcune mirate varianti del sistema che meritano una positiva valutazione.

Il provvedimento legislativo lascia inalterati i termini relativi alla fase delle indagini preliminari mentre aumenta i termini massimi di custodia per le fasi del giudizio di primo e di secondo grado, limitatamente, peraltro, alla fascia dei reati che presentino realmente connotati di maggior gravità e di più intensa pericolosità sociale, per i quali il termine è elevato di sei mesi.

La più incisiva novità è costituita dal collegamento operato non più all'astratta pena edittale ma a quella concretamente irrogata nella sentenza di condanna, che diventa il parametro di commisurazione della custodia cautelare.

L'innovazione, evitando una dilatazione generalizzata del periodo di custodia, realizza una calibratura dei termini che, oltre ad accentuare l'aderenza e la conformità dell'istituto al dettato costituzionale, conferisce un contenuto tecnicamente più solido al regime della custodia cautelare. Il complesso delle modifiche privilegia, ai fini sia di una più efficace difesa sociale sia di un adeguamento della misura cautelare alla effettiva gravità del fatto e, quindi, alla condizione del soggetto imputato, la specificità delle singole fattispecie quali accertate in seguito al giudizio; valorizza, inoltre, la concreta pronuncia del giudice, ancorchè non definitiva, tenendo conto dell'immanente effetto di affievolimento della presunzione di non colpevolezza a seguito della intervenuta sentenza di condanna.

Il provvedimento introduce pure una nuova ipotesi di avocazione delle indagini preliminari, da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, in caso di reati associativi di tipo mafioso e di fatti di particolare complessità ed allarme sociale, qualora sia mancato o non risulti effettivo il coordinamento di indagini collegate: copia del decreto motivato di avocazione deve essere trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura.

La legge di conversione, infine, allo scopo di assicurare livelli di efficienza e di funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, prevede specifiche e predeterminate ipotesi di trasferimento di ufficio dei magistrati nelle sedi non richieste, con la garanzia di un'articolata sequenza cognitiva e procedimentale rimessa alla esclusiva competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, evitando così di collidere col principio costituzionale (art. 107, comma 1) di inamovibilità dei magistrati.

Il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Mentre la Relazione si avvia alla chiusura non si saprebbe dar torto a chi rilevasse che — a parte i ricordati interventi legislativi di cui è ancora prematuro misurare gli esiti — il panorama fin qui illustrato non è ricco di grandi novità rispetto alle edizioni degli ultimi anni. Il fatto si è che i problemi della giustizia, lungi dall'essere prossimi a soluzioni almeno parziali, sembrano inevitabilmente destinati a formare un groviglio sempre più inestricabile ed inquietante. Per giunta, il martellamento pressochè quotidiano che su di essi l'opinione pubblica subisce nelle più diverse evenienze produce la sensazione di sfogliare un mortificante repertorio di cose già viste o sentite.

Si giustifica così l'accantonamento di alcuni temi di grande risonanza, svolti a più riprese nelle Relazioni degli ultimi quattro anni. In merito alle rilevanti questioni poste sul tappeto dalle note di aspra conflittualità che hanno contrassegnato taluni dei fondamentali rapporti della maggioranza dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del Presidente della Repubblica e del Ministro della giustizia giudico inopportuno (e mi sembrerebbe persino scorretto) interloquire oggi per almeno tre buoni motivi: innanzi tutto, perchè il punto di vista di un componente di diritto del C. S. M. può e deve trovare la sede propria di manifestazione nell'ambito del dibattito in corso dinanzi al Consiglio stesso; inoltre, perchè va scongiurata, quando è possibile, l'eventualità di ulteriori polemiche che non aprono prospettive di un discorso compiuto e costruttivo; infine, perchè le posizioni che si fronteggiano appaiono così distanti da far ritenere improbabile una *reductio ad unum* al di fuori di un equilibrato intervento del legislatore.

Per il resto, si è adottato per criticabile che sia, il criterio di tenersi lontani dalle visioni apocalittiche proprie di una pubblicistica che poco giova a dare delle cose le esatte proporzioni e denuncia una sorta di gusto per lo sfascio, che è soltanto parente spurio della consapevolezza della gravità delle situazioni, intesa come strumento necessario per affrontarle.

Potrà piuttosto sorprendere l'ascoltatore appena smalizzato il fatto che sin qui non vi è traccia alcuna di un paio di argomenti che toccano da vicino il ruolo e l'organizzazione della Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Per evitare, allora, che questo ascoltatore possa essere indotto a scambiare il silenzio per reticenze e la cautela per cedimento al quieto vivere, a tali argomenti bisogna dedicare una pur fugace attenzione.

Il primo riferimento è alla materia regolata dal D. L. 20 novembre 1991, n. 367 ; e non soltanto per la rilevanza che ha in sè il tema del coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, ma anche perchè il provvedimento coinvolge in via diretta l'Ufficio che ho l'onore di dirigere.

L'esame in dettaglio del contenuto del decreto-legge, illustrato con dovizia di argomenti nella Relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, richiederebbe un tempo che qui non è disponibile ; e del resto, la cognizione dei profili essenziali di esso, è stata acquisita dall'opinione pubblica attraverso l'ampio dibattito e le irriducibili polemiche che hanno accompagnato il preannuncio delle linee portanti del decreto legislativo al quale in un primo momento il Governo aveva deciso di far luogo per disciplinare la materia.

Cadute per effetto della scelta dello strumento del decreto-legge e dell'eliminazione di certi passaggi alcune delle più forti riserve sul terreno della legittimità costituzionale dell'intervento normativo, non si può che convenire sull'esigenza di fondo da cui esso muove, che è quella di contrastare, mediante strumenti giuridici nuovi, l'aggressione che la grande criminalità organizzata porta all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Di questo gravissimo fenomeno la Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione svolge un'analisi spietata ed indiscutibile.

« Dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, il fenomeno, lungi dal mostrare segni di cedimento, ha addirittura incrementato il suo triste progredire fino ad occupare strati sempre più estesi del tessuto sociale, ad infiltrarsi talora all'interno di gangli vitali della pubblica amministrazione, a realizzare episodi di diretta aggressione a rappresentanti delle istituzioni tragicamente speculari a quelli che, in altra epoca, erano stati patrimonio pressochè

esclusivo delle formazioni eversive, a radicare in sintesi quella cultura di intimidazione, di omertà e di favoritismi, più o meno ricercati, che mina alle radici il circuito fiduciario che deve assistere i rapporti tra società e pubblici poteri ».

Poichè la mancanza di una visione di assieme, la frammentazione delle iniziative e la disarticolazione dei rapporti fra le varie Procure (messa in luce da recenti, incresciosi episodi) non contribuiscono certo all'efficienza dell'azione di contrasto diretta ad arrestare questo processo espansivo e degenerativo, è insopprimibile l'esigenza di correttivi che si muovano nella direzione di un razionale coordinamento degli sforzi.

Non si tratta di escogitare strumenti capaci di garantire la definitiva scomparsa del fenomeno ; se si ritiene di poter accettare soltanto innovazioni di questo tipo (ammesso che esse siano ipotizzabili), si capisce la rinuncia ad ogni altro progetto che apra qualche prospettiva di risultati più appaganti di quelli finora conseguiti.

Ma un simile atteggiamento pecca di apriorismo perchè prima di sperimentarne l'efficacia condanna come sostanzialmente inutile l'adozione di indirizzi unitari nelle indagini attraverso un loro effettivo coordinamento.

A favore del coordinamento in sede locale questa Procura Generale si è espressa fin dal maggio scorso ; e l'iniziativa del Governo che si muove in tale direzione non può che trovarla concorde sulle linee essenziali del coordinamento delle iniziative, realizzato attraverso le attribuzioni conferite alle procure distrettuali.

In merito alla Direzione nazionale antimafia, istituita nell'ambito di questa Procura Generale, si impone qui il massimo riserbo, per ragioni che vanno ben al di là del rilievo che si tratta dell'aspetto più controverso dell'iniziativa del Governo.

A parte il rispetto dovuto alle decisioni sovrane del Parlamento, non si potrebbe sfuggire, come purtroppo l'esperienza insegna, ad una alternativa avvilente :

1) nel caso di parere adesivo, scatterebbe in guisa di riflesso condizionato l'insulsa accusa di essere al servizio del potere esecutivo ; quasi che il dividerne una posizione equivalga a piegarsi allo svolgimento di un ruolo subalterno ;

2) un parere critico sarebbe letto non già come la risultante di una diversa visione del problema, ma come il preannuncio di un temuto quanto inammissibile sabotaggio.

È, dunque, il caso di fermarsi soltanto su due aspetti apparentemente secondari dell'istituzione del nuovo ufficio centrale.

Il primo di essi non è sfuggito agli esogeiti, a cominciare dal Presidente della Repubblica che, nella lettera indirizzategli il 17 ottobre scorso, ha invitato il Ministro della Giustizia — una volta imboccata la via della collocazione della D. N. A. nell'ambito della Procura Generale presso la Cassazione — a mettere allo studio i problemi nascenti dalla convivenza dei poteri attivi di promozione dell'attività penale propri della predetta Direzione e dei poteri peculiari, e comunque radicalmente distinti, dell'Ufficio che rappresento, collocato *a latere* del giudice di legittimità e a questo conformato nelle proprie attribuzioni.

Il secondo aspetto attiene al potere di sorveglianza che per l'art. 9 del decreto legge il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione è chiamato ad esercitare sul Procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione Nazionale.

In proposito, senza perifrasi più o meno eleganti, mi limito a dire che, se questo potere non deve restare sulla carta come un vuoto simulacro, si impone una correzione della rotta seguita da un provvedimento legislativo (sui Consigli giudiziari e sulle funzioni dei magistrati) — in corso di avanzata elaborazione, essendo stato approvato da un ramo del Parlamento — che in concreto depotenzia l'organigramma di questa Procura Generale; laddove è necessario provvedere ed un suo rafforzamento nell'organico e nei mezzi, essendo improduttivo e, alla fine, insidioso affidarsi al criterio della responsabilità senza poteri effettivi.

È questo un canone non ignoto purtroppo al nostro sistema, se è vero che — per esempio — una recente decisione della Sezione disciplinare del C. S. M. ha sostanzialmente privilegiato la sfera di autonomia del sostituto designato alla trattazione di un affare rispetto ai poteri del Procuratore della Repubblica. Non intendo contestare qui l'esattezza di questo principio, la cui enunciazione costituisce del resto, la risultante di un esame della disciplina vigente in materia, condotto sulla base di complesse argomentazioni. Mi limito ad osservare che alla luce di tale principio, in molteplici

casi (che poi saranno i più rilevanti), difficilmente il Procuratore della Repubblica sarà in grado di coordinare secondo moduli uniformi l'attività dell'ufficio affidato alla sua direzione.

Ancora sul procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati.

Al secondo argomento — che è ancora una volta quello della disciplina dei magistrati come materia centrale nell'ambito delle complesse attribuzioni di questa Procura Generale — mi sollecita una duplice esigenza.

La prima nasce dal proposito di dissipare l'opinione, che è generata da evidente disinformazione ma che recenti prese di posizione mi fanno ritenere diffusa, secondo cui l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati sarebbe esercitata molto raramente. Nella realtà è vero proprio il contrario, se i numeri hanno un significato: negli ultimi cinque anni (che sono statisticamente i più significativi) poco meno di cinquecento magistrati sono stati chiamati a rispondere di addebiti disciplinari.

Il dato, di per sè impressionante se rapportato al numero complessivo dei magistrati in servizio (pari a circa settemila unità), lo diventa ancor più se si mette a confronto con quel che avviene per quanto si sa, negli altri settori. E poichè è certamente inattendibile la prima deduzione che se potrebbe trarre (che cioè rispetto ad altre categorie di soggetti investiti di funzioni pubbliche i magistrati siano meno inclini ad osservare le regole deontologiche), l'unica constatazione legittima è quella che la vigilanza sui magistrati in sede disciplinare è particolarmente attenta e diffusa.

Non vale osservare che al complesso dei procedimenti iniziati non fa riscontro un numero adeguato di sanzioni irrogate. Innanzi tutto tale scarto appartiene alla fisiologia dei procedimenti disciplinari, non potendosi ragionevolmente supporre che tutte le pretese punitive esercitate trovino sbocco in pronunzie di condanna; in secondo luogo, l'esito dei procedimenti — che sfugge alla sfera di attribuzioni dei titolari dell'azione disciplinare — è largamente condizionato dalla carenza di precise regole deontologiche che caratterizza il sistema attualmente vigente.

Forse non tutti sanno che l'unica norma sostanziale in materia è quella dettata dall'art. 18 della legge sulle garanzie della magistratura del 1946, che si limita a stabilire la soggezione alle diverse sanzioni disciplinari del « magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario ».

Questa norma non può assolutamente appagare chi voglia costruire, su basi oggettive e almeno tendenzialmente certe, un codice deontologico per i magistrati. A parte il generico rinvio ai doveri (ovviamente stabiliti da una serie numerosa e indefinita di altre disposizioni), per il resto si tratta di una norma la cui estrema genericità è persino aggravata dal riferimento ad un concetto entrato in crisi, qual è quello di prestigio dell'ordine giudiziario, laddove oggi si ragiona in chiave di credibilità.

Una norma siffatta non può sfuggire, se riguardata in sé, a letture unilaterali ed anche contraddittorie; se poi si aggiunge che della deontologia il corpo dei magistrati elabora visioni eterogenee, come riflesso delle tensioni e dei conflitti, ideologici e non, che lo attraversano, l'insoddisfazione verso la citata clausola generale raggiunge il suo culmine. Non si tratta di fare sterili esercizi accademici, ma di scongiurare esiti pratici disparati, imprevedibili e, in definitiva, insoddisfacenti.

Per scendere a qualche utile esemplificazione, molti magistrati dicono o mostrano di ritenere meritevoli di riprovazione in sede disciplinare condotte capaci di offuscare l'immagine e, alla fine, la stessa posizione di terzietà del giudice come :

1) la scelta sistematica delle suggestioni della ribalta, propria di chi assume il protagonismo come mira e valore essenziale e non come accidente inevitabile ;

2) la propagazione, attraverso interviste, di notizie apprese in ragione delle attività giurisdizionali esercitate ;

3) la denuncia di asserite disfunzioni dell'ufficio in cui si opera, anziché nelle sedi deputate, per mezzo di dichiarazioni pubbliche volte ad accreditarsi come esclusivo depositario della correttezza istituzionale ;

4) le arroventate polemiche, spesso basate su inconsistenti rivendicazioni di competenza, all'interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi ;

5) infine, l'uso improprio — acerbamente deprecato nella Relazione dell'anno scorso — dei provvedimenti giurisdizionali, fatto in modo tale che il suo estensore — lo voglia o non lo voglia (ma è logico supporre che lo voglia perchè non si può sospettare un difetto di consapevolezza così vistoso) — finisce per partecipare organicamente alla lotta politica, senza possedere la relativa legittimazione e senza rischiare la conseguente responsabilità.

Per converso, non sono pochi i magistrati che rifiutano l'idea della valenza disciplinare di simili comportamenti ; ed è usuale appellarsi in proposito alla rilevanza sociale dei fini perseguiti, alla necessità di salvaguardare l'esercizio delle libertà fondamentali, all'opinione che giudica tramontata la figura del giudice asettico, distante dai problemi e dal clima del suo tempo, magari perverso dissimulatore della sua vocazione a conservare l'esistente, per disdicevole o condannabile che sia.

Per la verità la demonizzazione di una simile figura di giudice è sin troppo agevole e scontata : poichè nessuno si attesta su anacronistiche nostalgie, risulta sprecato e persino fuorviante lo sforzo di combattere un simulacro, ormai sepolto senza rimpianti nel cimitero delle anticaglie.

Resta, invece, e semmai si accentua la divaricazione tra le differenti ricostruzioni delle regole deontologiche, cui il magistrato è tenuto a conformare la propria attività giurisdizionale o la propria condotta extra-professionale ; ed è difficile concordare con quanti ritengono che la categoria dei magistrati e la comunità dei cittadini siano disposte a pagare il prezzo di questa incertezza.

Per limitarsi ad un solo profilo, se non valgono i moniti del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di autocontrollo dei giudici nelle loro esternazioni ; meno ancora possono le esortazioni che, responsabilmente formulate da questo banco, hanno incontrato il disinteresse di chi ha ormai contratto l'abitudine a scambiare la doverosa cautela con la compressione della propria sfera di libertà.

Non è dunque il caso di attardarsi a ripeterle ; nè vale affidarsi alle declamazioni e agli auspici consolatori. È invece tempo di rimettersi al lavoro, con la consapevolezza che assieme a tanti altri problemi anche questo resta per ora insoluto e tale è destinato a rimanere nel futuro prossimo.

Perciò qui concludo, chiedendoLe, Signor Primo Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 1992.

I N D I C E

DEI GRAFICI E DELLE TAVOLE STATISTICHE (*)

Materia Civile

- Graf. I - Procedimenti civili in primo grado.
- Graf. II - Procedimenti civili in secondo grado.
- Tav. 1 - Movimento dei procedimenti di cognizione per tipo
 di ufficio e grado di giudizio.
- » 2 - Procedimenti civili.
- » 3 - Provvedimenti in materia civile.
- » 4 - Movimento dei procedimenti civili di cognizione. Primo
 grado : Preture, Tribunali, Corti di Appello. Anni 1981-
 1990 e primo semestre 1990 e 1991. Dati per 100.000
 abitanti.
- » 5 - Movimento dei procedimenti di cognizione in grado
 di appello : Tribunali, Corti di Appello e Corte di Cas-
 sazione - Anni 1981-90 e primo semestre 1990 e 1991.
- » 6 - Durata in giorni delle controversie civili in complesso
 - Anni 1986-90 e primo semestre 1990 e 1991.
- » 7 - Durata media in giorni delle controversie in materia
 di lavoro, previdenza e assistenza - Anni 1986-90 e
 primo semestre 1990 e 1991.

(*) Fonte ISTAT - Servizio delle statistiche giudiziarie.

Materia Penale

- Graf. III — Procedimenti penali in primo grado.
- » IV — Procedimenti penali in secondo grado.
- Tav. 8 — Movimento dei procedimenti penali — vecchio rito
 (Pendenti).
- » 9 — Movimento dei procedimenti penali — vecchio rito
 (Sopravvenuti).
- » 10 — Movimento dei procedimenti penali — vecchio rito
 (Esauriti).
- » 11 — Movimento dei procedimenti penali — vecchio rito
 (Carico).
- » 12 — Movimento dei procedimenti di nuovo rito (Pendenti).
- » 13 — Movimento dei procedimenti penali di nuovo rito
 (Sopravvenuti).
- » 14 — Movimento dei procedimenti penali di nuovo rito
 (Esauriti).
- » 15 — Movimento dei procedimenti penali di nuovo rito
 (Rapporto esauriti/carico).
- » 16 — Principali modalità di esaurimento dei procedimenti
 di nuovo rito — Uffici del G.I.P. presso le Preture cir-
 condariali, Preture, Tribunali, uffici del G. I. P. e del
 G. U. P. presso i Tribunali per i minorenni.
- » 17 — Delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale.
- » 18 — Delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale
 (Quozienti per 100.000 abitanti).
- » 19 — Delitti commessi da autore ignoto.
- » 20-A — Delitti denunciati per i quali l'Autorità giudiziaria ha
 iniziato l'azione penale.
- » 20-B — Delitti denunciati, esclusi i furti, per i quali l'Autorità
 giudiziaria ha iniziato l'azione penale.
- » 21-A — Durata in giorni dei procedimenti di vecchio rito ne-
 gli anni 1987-1989.
- » 21-B — Durata in giorni dei procedimenti di nuovo rito.

Materia Penitenziaria

- Tav. 22 - Presenti al 31 dicembre negli Istituti di prevenzione e pena, secondo la posizione giuridica e classi di pena
- Anni 1988 - 1990.
- » 23 - Composizione percentuale dei presenti negli Istituti di prevenzione e pena, secondo la posizione giuridica
- Anni 1988 - 1990.

Appendice (Anni 1986 - 1990)

- Tav. 24 - Giudicati con sentenza definitiva secondo la specie del provvedimento.
- » 25 - Condannati con sentenza definitiva secondo il sesso.
- » 26 - Condannati con sentenza definitiva secondo il grado del giudizio.
- » 27 - Condannati con sentenza definitiva secondo il delitto e il tipo di giudizio.
- » 28 - Condannati con sentenza definitiva secondo la pena inflitta.
- » 29 - Condannati con sentenza definitiva secondo la specie del delitto.

GRAFICO I
PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN PRIMO GRADO

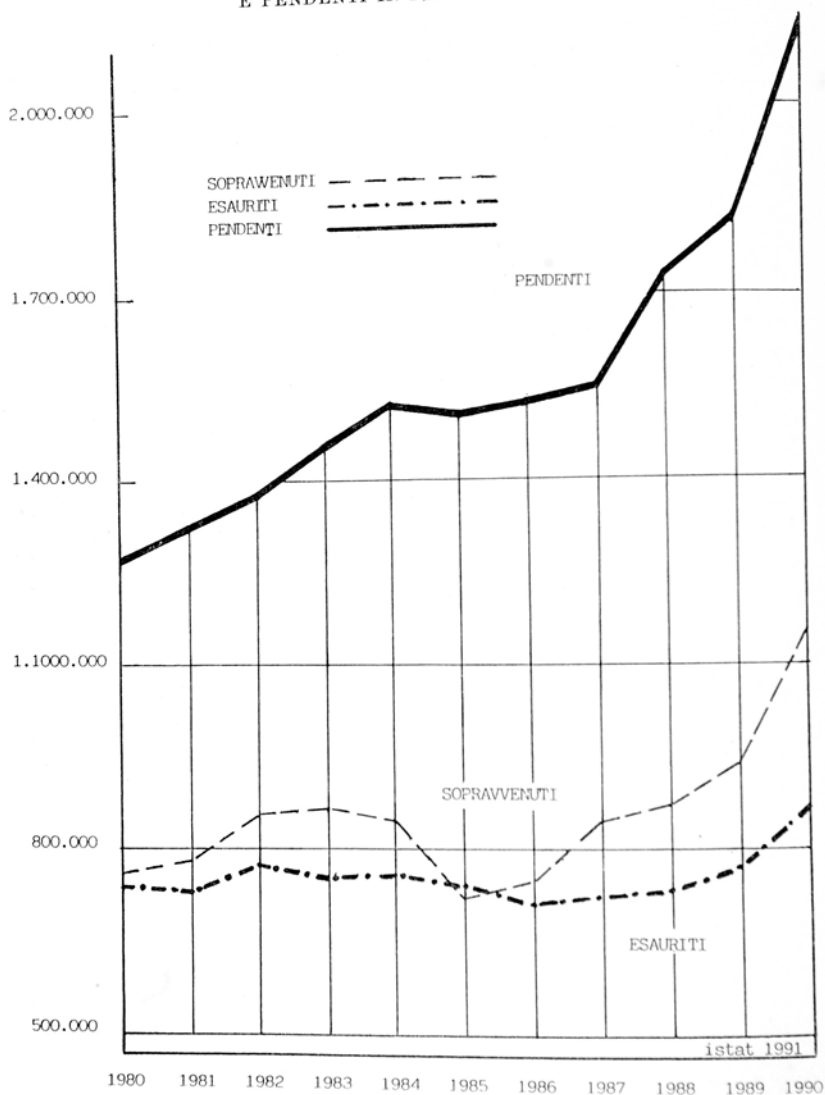
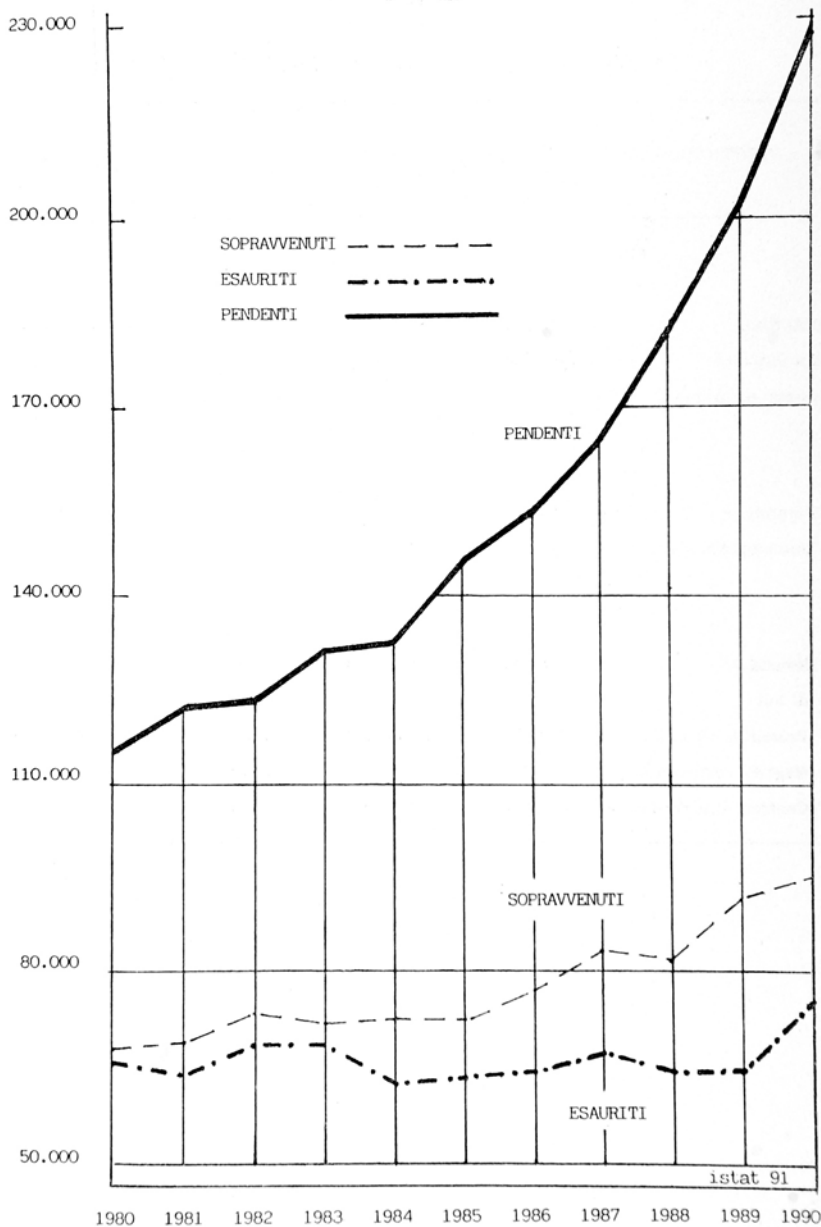


GRAFICO II

PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN SECONDO GRADO



Tav. 1. — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI

UFFICI GIUDIZIARI	P E N D E N T I					
	Al 30-6-88	Al 30-6-89	Variaz. %	Al 30-6-90	Variaz. %	Al 30-6-91
	A	B	B/A	C	C/B	D
						<i>Primo grado e</i>
PRETURE	623.327	693.302+11,2		813.572+17,3		902.874+11,0
TRIBUNALI	922.530	895.944— 2,9		1048151+17,0		1174583+20,6
CORTI DI APPELLO	8.277	7.964— 3,8		10.645+33,7		13.731+29,0
						<i>Grado di</i>
TRIBUNALI	70.104	67.686— 3,4		89.296+31,9		115.216+29,0
CORTI DI APPELLO	63.181	59.613— 5,6		64.818+ 8,7		79.254+22,3
						<i>Corte di</i>
TOTALE	34 350	41.022+19,4		43.224+ 5,4		41.210— 4,7
di cui:						
Procedimenti ordinari	32.183	37.039+15,1		40.469+ 9,3		39.259— 3,0
Reg. di competenza	1.096	1.377+25,6		1.554+12,9		1.594+ 2,6
Conflitti di giurisdizione	1.071	2.606+143,3		1.201—53,9		357—71,3

COGNIZIONE PER TIPO DI UFFICIO E GRADO DI GIUDIZIO

SOPRAVVENUTI					ESAURITI				
1-7-88 30-6-89	1-7-89 30-6-90	Variaz. %	1-7-90 30-6-91	Variaz. %	1-7-88 30-6-89	1-7-89 30-6-90	Variaz. %	1-7-90 30-6-91	Variaz. %
A	B	B/A	C	C/B	A	B	B/A	C	C/B
<i>cognizione diretta</i>									
522.614	597.655+ 14,4		671.076+ 12,3		451.599	486.842+ 7,8		584.185+ 20,0	
306.494	344.382+ 12,4		384.115+ 11,5		266.039	274.786+ 3,3		294.695+ 7,2	
4.423	4.770+ 7,8		5.290+ 10,9		3.339	3.716+ 11,2		3.814+ 2,6	
<i>Appello</i>									
39.793	49.448+ 24,3		60.187+ 21,7		32.134	35.689+ 11,6		42.238+ 18,4	
26.694	26.440— 1,0		25.046— 5,3		20.603	22.371+ 8,6		24.104+ 7,7	
<i>Cassazione</i>									
14.182	13.199— 6,9		13.358+ 1,2		7.510	10.997+ 46,4		15.372+ 39,8	
11.374	11.868+ 4,3		12.313+ 3,7		6.518	8.438+ 29,5		13.523+ 60,3	
581	530— 8,8		533+ 0,6		300	353+ 17,7		493+ 39,7	
2.227	801—64,0		512—36,1		692	2.206+218,8		1.356—38,5	

TAV. 2. — PROCEDIMENTI CIVILI

UFFICI GIUDIZIARI	P E R I O D I														
	1-7-58 - 30-6-59					1-7-59 - 30-6-60					1-7-60 - 30-6-61				
	Pendenti inizio periodo	Soprav- venuti	Carico (C)	Esauriti (E)	E — C	Pendenti inizio periodo	Soprav- venuti	Carico (C)	Esauriti (E)	E — C	Pendenti inizio periodo	Soprav- venuti	Carico (C)	Esauriti (E)	E — C
<i>Primo grado e cognizione diretta</i>															
PRETURE	663.679	522.614	1.186.293	451.559	38,1	719.359	597.655	1.317.014	486.842	37,0	817.765	671.076	1.488.841	584.185	39,2
TRIBUNALI	961.005	306.494	1.267.499	266.039	21,0	1.022.729	344.382	1.367.111	274.786	20,1	1.161.115	384.115	1.545.230	294.695	19,1
CORTI DI AP- PELLO	11.769	4.423	16.192	3.339	20,6	10.662	4.770	15.432	3.716	24,1	11.075	5.290	16.365	3.814	23,3
<i>Grado di appello</i>															
TRIBUNALI	72.134	39.795	111.929	32.134	28,7	84.019	49.448	133.467	35.689	26,7	101.571	60.187	161.758	42.238	26,1
CORTI DI AP- PELLO	74.654	26.494	101.148	20.603	20,4	70.897	26.440	97.337	22.371	23,0	70.551	25.046	95.597	24.104	25,2
<i>Corte di Cassazione</i>															
IN TOTALE	34.350	14.182	48.532	7.510	15,5	41.022	13.199	54.221	10.997	20,3	41.210	13.358	54.568	15.372	28,2
di cui: Proced. ordin.	32.183	11.374	43.557	6.518	15,0	37.039	11.868	48.907	8.438	17,3	39.259	12.313	51.572	13.523	26,2
Reg. di compet.	1.096	581	1.677	300	17,9	1.377	530	1.907	353	18,5	1.594	533	2.127	493	23,2
Conf. di Giur.	1.071	2.227	3.298	692	21,0	2.606	801	3.407	2.206	64,7	357	512	869	1.356	156,0

TAV. 3. — PROVVEDIMENTI IN MATERIA CIVILE

PROVVEDIMENTI VARI	1-7-88	1-7-89	1-7-90	Variaz. %	Variaz. %
	30-6-89	30-6-90	30-6-91	B	C
	A	B	C	A	B
Separazione personale dei co- niugi :					
a) domande presentate	46.475	53.720	53.774	+ 15,6	+ 0,1
b) conciliate	110	122	249	+ 10,9	+ 104,1
c) abbandonate	10.655	11.130	12.250	+ 4,5	+ 10,1
d) rigettate	37	95	83	+ 156,7	— 12,6
e) accolte e omologate	37.895	41.784	45.287	+ 10,3	+ 8,4
Procedimenti di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio :					
- sopravvenuti : in fase presidenziale	22.262	23.092	22.405	+ 3,7	— 3,0
- esauriti : con sentenza di sciogli- mento	4.615	4.200	4.107	— 9,0	— 2,2
con sentenza di cessazione degli effetti civili	23.876	22.382	22.968	— 6,3	+ 2,6
Fallimenti dichiarati	11.321	11.659	11.836	+ 3,0	+ 1,5
Fallimenti chiusi	6.059	6.521	7.376	+ 7,6	+ 13,1
Vendite mobiliari	33.002	34.714	34.611	+ 5,2	— 0,3
Vendite immobiliari	3.758	3.925	4.506	+ 4,4	+ 14,8
Decreti ingiuntivi	463.166	467.184	587.576	+ 0,9	+ 25,8
Sequestri	14.052	13.642	14.556	— 2,9	+ 6,7
Pignoramenti	278.829	288.510	301.629	+ 3,5	+ 4,5
Protesti					
- numero	6.233.233	5.806.903	5.331.225	— 6,8	— 8,2
- ammontare (milioni di lire)	10.178.813	10.115.512	11.005.097	— 0,6	+ 8,8

Tav. 4. — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE

Primo grado : Preture, Tribunali, Corti di Appello

Anni 1981 - 1990 e 1° semestre 1990 e 1991

Anni	Sopravvenuti	Esauriti		Pendenti a fine anno
		Totale	di cui con sentenza	
Dati assoluti				
1981	781.677	739.042	340.659	1.327.123
1982	845.910	775.938	344.820	1.388.952
1983	862.066	761.021	336.011	1.460.476
1984	839.885	766.193	307.679	1.508.933
1985	724.561	731.835	295.093	1.501.086
1986	757.771	710.387	285.647	1.514.958
1987	841.270	726.833	292.044	1.552.323
1988	865.435	739.770	294.027	1.726.262
1989	938.196	773.994	308.341	1.824.213
1990	1.056.274	866.164	349.527	2.222.587
1° sem. 90	542.756	488.851	151.817	1.872.368
1° sem. 91	547.425	485.675	150.636	2.091.188
Dati per 100.000 abitanti				
1981	1.382,2	1.306,8	602,4	2.346,7
1982	1.493,5	1.370,0	608,8	2.452,3
1983	1.514,3	1.336,8	590,2	2.565,4
1984	1.471,4	1.342,2	539,0	2.643,4
1985	1.251,0	1.260,9	507,6	2.528,9
1896	1.323,8	1.240,1	499,1	2.646,7
1987	1.167,0	1.267,4	509,2	2.706,9
1988	1.506,3	1.287,6	511,7	3.004,7
1989	1.630,4	1.345,1	535,8	3.170,3
1990	1.832,0	1.502,2	606,2	3.681,3
1° sem. 90	941,3	847,8	263,3	3.247,4
1° sem. 91	947,4	840,5	260,7	3.619,0

TAV. 5. — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE
IN GRADO DI APPELLO: Tribunali, Corti di Appello e Cassazione

Anni 1981 - 1990 e 1° semestre 1990 e 1991

Anni	Sopravvenuti	Esauriti		Pendenti a fine anno
		Totale	di cui con sentenza	
Tribunali e Corti di Appello				
1981	60.276	56.310	46.485	96.668
1982	63.639	60.879	53.199	98.517
1983	61.145	59.512	51.984	104.932
1984	63.063	54.304	45.393	109.734
1985	63.068	56.143	47.564	117.400
1986	65.890	57.221	47.477	124.006
1987	71.546	57.980	48.701	134.599
1988	69.996	58.448	47.746	149.211
1989	79.014	59.319	48.826	163.930
1990	82.242	65.402	57.742	188.554
1° sem. 90	40.415	32.778	21.573	156.414
1° sem. 91	46.841	37.149	24.718	194.470
Corte di Cassazione (1)				
1981	8.892	7.219	6.633	26.806
1982	8.678	8.103	6.757	27.381
1983	8.928	8.695	7.429	27.614
1984	8.404	7.551	6.368	28.467
1985	8.760	7.356	6.243	29.871
1986	10.344	8.765	8.187	31.450
1987	10.687	10.543	9.708	31.594
1988	10.991	8.301	7.627	34.284
1989	11.686	6.045	5.653	39.925
1990	11.951	11.372	9.810	40.504
1° sem. 90	6.240	5.696	5.298	40.469
1° sem. 91	6.602	7.847	7.344	39.259
Totale				
1981	69.168	63.529	53.118	123.474
1982	72.317	68.982	59.956	125.898
1983	70.073	68.207	59.413	132.546
1984	71.467	61.855	51.761	138.201
1985	71.828	63.499	53.807	147.271
1986	76.234	65.986	55.664	155.456
1987	82.033	68.523	58.409	166.193
1988	80.987	66.749	55.373	183.495
1989	90.700	65.364	54.479	203.855
1990	94.193	76.774	67.552	229.058
1° sem. 90	46.655	38.474	26.871	196.883
1° sem. 91	53.443	44.996	32.062	233.729

(1) Esclusi i provvedimenti in camera di consiglio.

TAV. 6. — DURATA MEDIA IN GIORNI DELLE CONTROVERSIE
CIVILI IN COMPLESSO

Anni 1986 - 1990 e 1° semestre 1990 e 1991

Anni	Preture	Tribunali	Corti di Appello
1986	454	1.116	872
1987	433	1.029	904
1988	476	1.199	833
1989	498	1.118	927
1990	502	1.163	1077
1° sem. 90	477	1.053	963
1° sem. 91	480	1.087	1.075

TAV. 7. — DURATA MEDIA IN GIORNI DELLE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Anni 1986 - 1990 e 1° semestre 1990 e 1991

Anni	LAVORO		PREVIDENZA E ASSISTENZA	
	Preture	Tribunali	Preture	Tribunali
1986	342	486	473	488
1987	334	482	411	493
1988	386	499	475	550
1989	413	595	514	509
1990	440	756	456	526
1° sem. 90	417	438	608	468
1° sem. 91	420	717	424	464

MATERIA PENALE - Avvertenze

I dati statistici sul movimento dei procedimenti sono riportati in tavole distinte a seconda che si tratti di procedimenti di « vecchio rito » o di « nuovo rito ». Le Tavv. da 8 a 11 riportano i dati sui procedimenti di « vecchio rito » e fanno riferimento sia a periodi anteriori alla data del 24 ottobre 1989 sia a periodi successivi, per quei procedimenti che, in base alle norme transitorie, hanno comunque seguito la vecchia normativa.

Le Tavv. da 12 a 15 riportano i dati sul movimento dei procedimenti di nuovo rito, che sono presentati, con riferimento a periodi semestrali anzichè annuali, in considerazione del relativamente breve arco di tempo in cui la nuova normativa è in vigore.

La Tav. 16 presenta i principali esiti dei procedimenti di nuovo rito, con particolare riferimento a quelli cosiddetti « alternativi ». Sono stati presi in considerazione, distintamente, gli uffici del G. I. P. presso le Preture e presso i Tribunali, le Preture e i Tribunali; gli Uffici del G. I. P. presso i Tribunali per i minorenni ed i Tribunali per i minorenni.

Per quanto concerne i dati sui delitti denunciati per i quali è iniziata l'azione penale, rilevati presso le Procure della Repubblica e presentati nelle Tavole da 17 a 20-b, occorre tenere presente che i dati rilevati prima della introduzione del nuovo Codice di procedura non sono direttamente comparabili con quelli rilevati dopo. Il nuovo codice (art. 405) fa difatti corrispondere l'inizio dell'azione penale al momento in cui viene formulata l'imputazione ed avanzata richiesta di rinvio a giudizio.

I delitti di autore ignoto, non configurandosi in questo caso un inizio dell'azione penale come definito dall'art. 405, continuano ad essere rilevati con riferimento all'avvenuta iscrizione nel « Registro ignoti ». Il rapporto del numero dei delitti commessi da ignoti rispetto a quello commesso da autori noti, risulta per questa circostanza più elevato rispetto al passato.

Per quanto riguarda infine i dati sui giudicati e condannati con provvedimento definitivo, si segnala la Tav. 27, che riporta il numero di condannati secondo la specie del giudizio, in particolare quelli « alternativi », previsti dal nuovo Codice.

GRAFICO III
PROCEDIMENTI IN MATERIA PENALE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN PRIMO GRADO

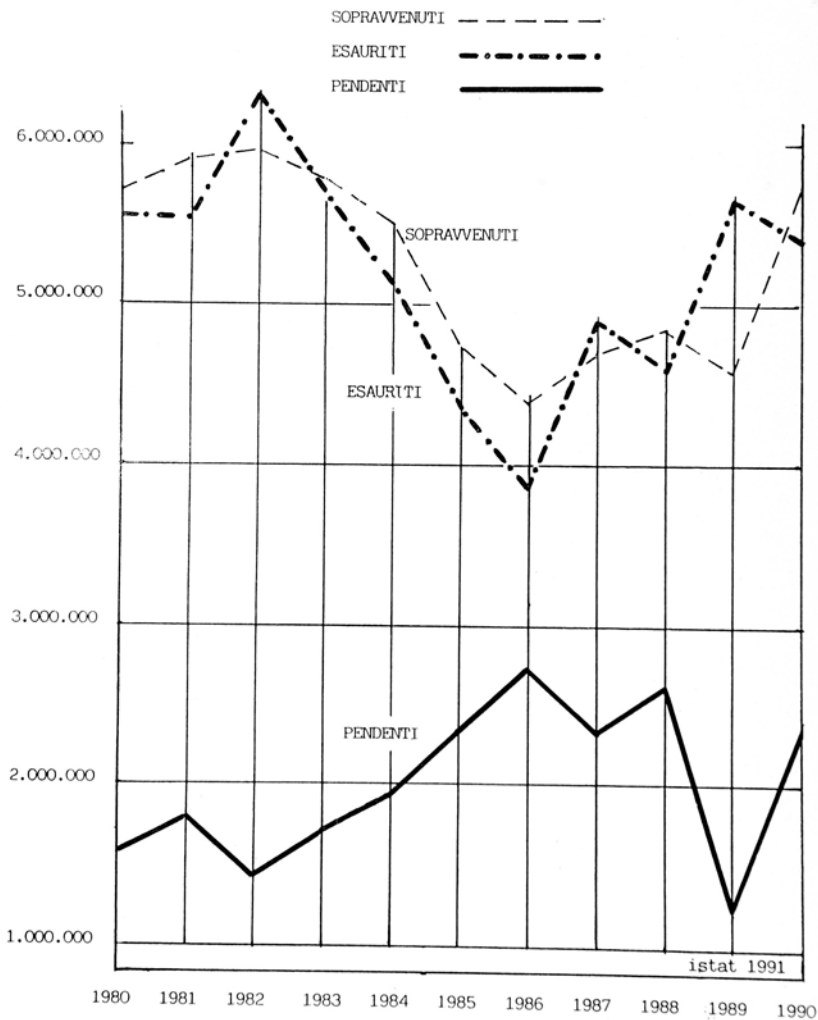
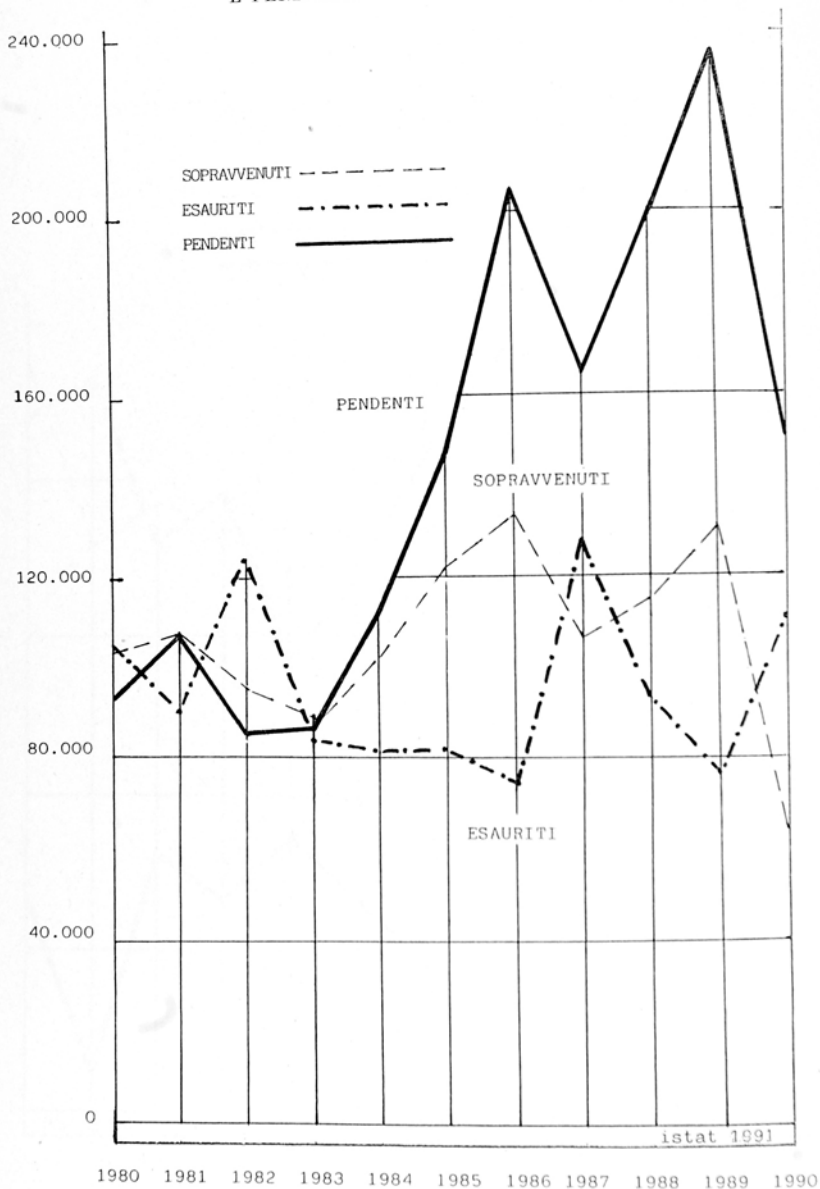


GRAFICO IV

PROCEDIMENTI IN MATERIA PENALE SOPRAVVENUTI ESAURITI
E PENDENTI IN SECONDO GRADO



TAV. 8 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO - PENDENTI

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI PENDENTI						
			Variaz.			Variaz.	Variaz.
	Al	Al	%	Al	%	Al	%
	30-6-1988	30-6-1989	2	30-6-1990	4	30-6-91	6
			1		2		4
	1	2	3	4	5	6	7
PRIMO GRADO							
PRETURE	1.914.586	2.232.212	+16,6	177.433	-92,1	32.160	-81,9
PROCURE	199.536	228.726	+14,6	42.635	-81,4	11.501	-73,0
UFFICI ISTRUZIONE	169.088	149.458	-11,6	13.260	-91,1	778	-94,1
TRIBUNALI	221.057	232.655	-5,2	184.752	-20,6	101.297	-45,2
CORTI DI ASSISE	731	601	-17,8	246	-59,1	183	-25,6
PROCURE MINORENNI	21.546	20.685	-4,0	4.873	-76,4	206	-95,8
TRIBUNALI MINORENNI	25.871	29.942	+15,7	15.107	-49,5	3.317	-78,0
SEZIONI ISTRUTTORIE	1.660	1.317	-20,7	396	-69,9	92	-76,8
GRADO DI APPELLO							
TRIBUNALI	35.360	169.922	-52,1	10.081	-40,4	3.006	-70,2
CORTI DI ASSISE	1.000	856	-14,4	387	-54,8	161	-58,4
CORTI DI APPELLO :	148.552	194.041	+30,6	167.412	-13,7	63.727	-61,9
di cui :							
Sezioni minori	1.402	1.154	-17,7	425	-63,2	113	-73,4
CORTE DI CASSAZIONE :	38.551	28.917	-25,0	22.495	-22,2	13.779	-38,8
di cui :							
Procedimenti ordinari	36.566	25.020	-31,6	16.236	-35,1	6.095	-62,5
Procedimenti speciali	1.985	3.897	+96,3	6.259	+60,6	7.684	+22,8

Tav. 9 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO - SOPRAVVENUTI

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI				
	1-7-1988 30-6-1989	1-7-1989 30-6-1990	Variaz. % 2	1-7-1990 31-12-1991	Variaz. % 6
			— 1		— 4
	1	2	3	4	5
PRIMO GRADO					
PRETURE	4.064.325	1.488.779	—63,4	7.789	—99,5
PROCURE	633.842	183.184	—71,1	484	—99,7
UFFICI ISTRUZIONE	347.278	99.020	—71,5	1.178	—98,8
TRIBUNALI	118.011	60.297	—48,9	10.729	—82,2
CORTI DI ASSISE	863	623	—27,8	161	—74,2
PROCURE MINORENNI	41.434	15.661	—62,2	187	—98,8
TRIBUNALI MINORENNI	37.645	15.601	—58,6	1.114	—92,9
SEZIONI ISTRUTTORIE	5.777	2.215	—61,7	214	—90,3
GRADO DI APPELLO					
TRIBUNALI	4.003	1.386	—65,4	497	—64,1
CORTI DI ASSISE	975	677	—30,6	289	—57,3
CORTI DI APPELLO	116.537	92.128	—20,9	21.460	—76,7
di cui: Sezioni minori	1.800	1.118	—37,9	277	—75,2
CORTE DI CASSAZIONE	32.433	36.564	+12,7	31.479	—13,9
di cui: Procedimenti ordinari	26.555	29.655	+11,7	21.466	—27,6
Procedimenti speciali	5.878	6.909	+17,5	10.013	+44,9

Tav. 10 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI
DI VECCHIO RITO - ESAURITI

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI ESAURITI				
	1-7-1988	1-7-1989	Variaz.	1-7-1990	Variaz.
	30-6-1989	30-6-1990	%	31-12-1991	%
			2		4
			1		2
	1	2	3	4	5
PRIMO GRADO					
PRETURE	3.709.625	3.246.304	—12,5	142.761	—95,6
PROCURE	609.517	293.975	—51,8	26.325	—91,0
UFFICI ISTRUZIONE	366.945	231.560	—36,9	10.150	—95,6
TRIBUNALI	104.101	88.745	—14,8	75.812	—14,6
CORTI DI ASSISE	951	713	—25,0	263	—63,1
PROCURE MINORENNI	42.298	21.794	—48,5	4.935	—77,4
TRIBUNALI MINORENNI	32.700	27.953	—14,5	9.363	—66,5
SEZIONI ISTRUTTORIE	5.911	2.762	—53,3	252	—90,9
GRADO DI APPELLO					
TRIBUNALI	20.344	7.749	—61,9	6.042	—22,0
CORTI DI ASSISE	1.002	727	—27,4	453	—377
CORTI DI APPELLO	65.427	69.520	+6,3	93.773	+34,9
di cui:					
Sezioni minori	2.091	1.516	—27,5	475	—68,7
CORTE DI CASSAZIONE	42.067	42.986	+ 2,2	40.195	— 6,5
di cui:					
Procedimenti ordinari	38.101	38.439	+ 0,9	31.607	—17,8
Procedimenti speciali	3.966	4.547	+14,6	8.588	+88,9

TAV. II — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI DI VECCHIO RITO - RAPPORTI ESAURITI/CARICO

UFFICI GIUDIZIARI	1-7-88 - 30-6-89			1-7-89 - 30-6-90			1-7-90 - 30-6-91		
	Carico C	Esauriti C	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$
PRIMO GRADO									
PRETURE	5.978.911	3.709.625	62,0	3.720.991	3.246.304	87,2	185.222	142.761	77,1
PROCURE	833.378	609.517	73,1	411.910	293.975	71,4	43.119	26.325	61,1
UFFICI ISTRUZIONE	516.366	366.945	71,1	248.478	231.560	93,2	14.438	10.150	70,3
TRIBUNALI	399.068	104.101	30,7	292.952	292.952	100,0	195.481	75.812	38,8
CORTI DI ASSISE	1.594	951	59,7	1.224	713	58,3	407	263	64,6
PROCURE MINORENNI	62.980	42.298	67,2	36.346	21.794	60,0	5.060	4.935	97,5
TRIBUNALI MINORENNI	63.516	32.700	51,5	45.543	27.953	61,4	16.221	9.363	57,7
SEZIONE ISTRUTTORIE	7.437	5.911	79,5	3.532	2.762	78,2	610	252	41,3
GRADO DI APPELLO									
TRIBUNALI	39.363	20.344	51,7	18.308	7.749	42,3	10.578	6.042	57,1
CORTI DI ASSISE	1.975	1.002	50,7	1.533	727	47,4	676	453	67,0
CORTI DI APPELLO	265.089	65.427	24,7	286.169	69.520	24,3	188.872	93.773	49,6
di cui:									
Sezioni minori	3.202	2.091	65,3	2.272	1.516	66,7	702	475	67,7
CORTE DI CASSAZIONE	70.984	42.067	59,3	65.481	42.986	65,6	53.974	40.195	74,5
di cui:									
Procedimenti ordinari	63.121	38.101	60,4	54.675	38.439	70,3	37.702	31.607	83,8
Procedimenti speciali	7.863	3.966	50,4	10.806	4.547	42,1	16.272	8.588	52,8

TAV. 12 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI DI NUOVO RITO - PENDENTI

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI PENDENTI				
	Al 30-6-90	Al 31-12-90	Variaz. % 2/1	Al 30-6-91	Variaz. % 4/1
	1	2	3	4	5
PRIMO GRADO					
PROCURE PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	1.520.415	1.710.134	+12,5	1.739.520	+14,4
G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	243.796	369.772	+51,7	313.755	+28,7
PRETURE	18.869	29.524	+56,5	45.326	+140,2
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI	136.006	145.331	+6,9	139.166	+2,3
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI	71.916	114.708	+59,5	119.177	+65,7
TRIBUNALI	18.892	23.399	+23,9	28.305	+49,8
CORTI DI ASSISE	191	237	+24,1	241	+26,2
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	14.060	15.614	+11,1	15.632	+11,2
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	7.719	9.956	+29,0	9.980	+29,3
TRIBUNALE PER I MINORENNI	754	980	+30,0	1.255	+66,4
GRADO DI APPELLO					
CORTI DI APPELLO	18.176	20.691	+13,8	25.337	+39,4
SEZIONI PER I MINORENNI DELLE C. A.	217	324	49,3	456	+110,1
CORTI DI ASSISE DI APPELLO	352	329	-6,5	183	-48,0

TAV. 13 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI DI NUOVO RITO - SOPRAVVENUTI

UFFICI GIUDIZIARI	PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI				
	1-1-90 30-6-90	1-7-90 31-12-90	Variaz. % 2/1	1-1-91 30-6-91	Variaz. % 4/1
	1	2	3	4	5
PRIMO GRADO					
PROCURE PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	2.267.777	2.132.929	— 5,9	1.757.035	— 22,5
G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	1.527.294	1.745.895	+ 14,3	1.642.780	+ 7,6
PRETURE	44.349	71.719	+ 51,7	102.325	+ 130,7
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI	257.970	250.690	— 2,8	287.471	+ 11,4
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI	243.401	232.739	— 4,4	240.632	— 1,1
TRIBUNALI	20.132	21.899	+ 8,8	27.014	+ 34,2
CORTI DI ASSISE	189	127	— 32,8	198	+ 4,8
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	23.073	25.882	+ 9,3	24.435	+ 3,2
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	21.870	21.512	— 1,6	19.383	— 11,4
TRIBUNALE PER I MINORENNI	965	1.002	+ 3,8	1.794	+ 85,9
GRADO DI APPELLO					
CORTI DI APPELLO	6.651	10.014	+ 50,6	14.965	+ 125,0
SEZIONI PER I MINORENNI DELLE C. A.	226	324	+ 43,4	760	+ 236,3
CORTI DI ASSISE DI APPELLO	172	120	— 30,2	153	— 11,0

TAV. 14 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI DI NUOVO RITO - ESAURITI

	PROCEDIMENTI ESAURITI				
	UFFICI GIUDIZIARI		Variaz.		
	1-1-90 30-6-90	1-7-90 31-12-90	% 2/1	1-1-91 30-6-91	Variaz. % 4/1
	1	2	3	4	5
PRIMO GRADO					
PROCURE PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	1.583.409	1.885.014	+ 19,0	1.716.218	+ 8,4
G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	1.307.517	1.613.085	+ 23,4	1.659.303	+ 26,9
PRETURE	54.950	59.269	+ 7,9	84.653	+ 54,1
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI	254.376	240.994	— 5,3	298.900	+ 17,5
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI	196.047	189.657	— 3,3	232.551	+ 18,6
TRIBUNALI	16.318	17.644	+ 8,1	23.383	+ 43,3
CORTI DI ASSISE	200	91	— 54,5	200	—
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	22.091	22.593	+ 2,3	25.165	+ 13,9
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	16.096	18.920	+ 17,5	17.457	+ 8,5
TRIBUNALE PER I MINORENNI	1.112	788	— 29,1	1.428	+ 28,4
GRADO DI APPELLO					
CORTI DI APPELLO	4.522	7.356	+ 62,7	9.863	+ 118,1
SEZIONI PER I MINORENNI DELLE C. A.	189	214	+ 13,2	278	+ 47,1
CORTI DI ASSISE DI APPELLO	164	141	— 14,0	246	+ 50,0

TAV. 15 — MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI DI NUOVO RITO - RAPPORTI ESAURITI/CARICO

UFFICI GIUDIZIARI	1-1-90 - 30-6-90				1-7-90 - 31-12-90				1-1-91 - 30-6-91			
	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$	Carico C	Esauriti E	$\frac{E}{C} \times 100$
PRIMO GRADO												
PROCURE PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	3.115.134	1.583.409	50,8	3.653.344	1.885.014	51,6	3.467.169	1.716.218	49,5			
G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	1.547.415	1.307.517	84,5	1.989.691	1.613.685	81,1	2.012.552	1.659.303	82,4			
PRETURE	47.500	54.950	115,7	90.588	59.269	65,4	131.849	84.653	64,2			
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI	372.379	254.376	68,3	386.696	240.994	62,3	432.802	298.900	69,1			
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI	267.113	196.047	73,4	304.655	189.657	62,3	355.340	232.551	65,4			
TRIBUNALI	22.634	16.318	72,1	40.791	17.644	43,3	50.413	23.383	46,4			
CORTI DI ASSISE	264	200	75,8	318	91	28,6	435	200	46,0			
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	32.180	22.091	68,6	39.942	22.593	56,6	40.049	25.165	62,8			
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	23.729	16.096	67,8	29.231	18.920	64,7	29.339	17.457	59,5			
TRIBUNALE PER I MINORENNI	1.509	1.112	73,7	1.756	788	44,9	2.774	1.428	51,5			
GRADO DI APPELLO												
CORTI DI APPELLO	6.739	4.522	67,1	28.190	7.356	26,1	35.656	9.863	27,7			
SEZIONI PER I MINORENNI DELLE C. A.	227	189	83,3	541	214	39,6	1.084	278	25,6			
CORTI DI ASSISE DI APPELLO	172	164	95,3	472	141	29,9	482	246	51,0			

UFFICI DEL G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI

PRINCIPALI ESITI DEI PROCEDIMENTI	ANNO 1990		ANNO 1991	
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE	1.242.250	1.557.602	1.527.688	
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO ORDINARIO	5.474	7.054	9.022	
DECRETI DI CONDANNA DIVENUTI ESECUTIVI	29.106	46.235	59.710	
SENTENZE A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO	864	1.482	1.667	
SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA	2.463	3.060	5.167	

UFFICI DEL G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI

PRINCIPALI ESITI DEI PROCEDIMENTI	ANNO 1990		ANNO 1991	
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE	161.340	154.318	193.493	
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO ORDINARIO	14.275	12.043	20.459	
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO IMMEDIATO	4.537	3.284	3.424	
DECRETI DI CONDANNA DIVENUTI ESECUTIVI	4.243	3.982	3.299	
SENTENZE A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO	1.242	1.595	2.876	
SENTENZE DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA	3.916	5.059	8.137	

TAV. 16 (segue) — PRINCIPALI MODALITÀ DI ESAURIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI NUOVO RITO

PRETURE

PRINCIPALI ESITI DEI PROCEDIMENTI	ANNO 1990		ANNO 1991	
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.
SENTENZE DI PROSCIoglimento	14.749	12.583	26.424	
SENTENZE DI CONDANNA	17.329	25.113	44.569	
di cui : di applicazione della pena su richiesta	8.611	11.329	20.302	

TRIBUNALI

PRINCIPALI ESITI DEI PROCEDIMENTI	ANNO 1990		ANNO 1991	
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.
SENTENZE DI PROSCIoglimento	5.919	5.030	6.366	
SENTENZE DI CONDANNA	9.113	11.075	14.383	
di cui : di applicazione della pena su richiesta	3.560	4.887	6.646	

UFFICI DEL G. I. P. E DEL G. U. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

PRINCIPALI ESITI DEI PROCEDIMENTI	ANNO 1990		ANNO 1991	
	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE	8.085	11.464	6.483	
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO ORDINARIO	716	773	1.302	
DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO IMMEDIATO	277	187	394	
SENTENZE A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO	90	76	145	
SENTENZE DI ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA PROVA	6	40	63	

TRIBUNALI PER I MINORENNI

PRINCIPALI ESITI DEI PROCEDIMENTI	ANNO 1990		ANNO 1991	
	1 gen. - 30 giu.	1 lug. - 31 dic.	1 gen. - 30 giu.	1 gen. - 30 giu.
PROSCIoglimento di cui	701	356	444	
per perdono giudiziale	113	66	159	
per non imputabilità per immaturità	21	27	35	
CONDANNA	259	336	622	

TAV. 17 — DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI È INIZIATA L'AZIONE PENALE (a)

	D E L I T T I	Dati assoluti				Variazioni percentuali (*)			
		1988	1989	1990	1° sem. 1991	1° sem. 1990	1989	1988	1° sem. '91 1° sem. '90
TOTALE		2.233.930	2.274.095	1.998.074	991.209	1.193.507	+ 1,8	+ 1,8	-12,1 + 20,4
FURTI		1.343.443	1.366.996	1.377.200	684.324	866.083	+ 1,8	+ 1,8	+ 0,7 + 26,6
ALTRI DELITTI		890.487	907.099	620.874	306.885	327.424	+ 1,9	-31,6	+ 6,7
di cui :									
violenza, resistenza, oltraggio a P. U.		16.920	15.418	6.851	3.209	4.471	- 8,9	-55,7	+ 39,3
violenza carnale		1.228	1.296	1.385	610	606	+ 5,5	+ 6,9	- 0,1
atti di libidine violenti		1.069	996	374	457	457	- 6,8	-11,2	+ 22,2
istigazione, favoregg., sfruttam., prostituzione		301	297	285	183	151	- 1,3	- 4,0	-17,5
violazione obblighi assistenza familiare		6.103	5.267	2.067	820	1.693	-13,7	-60,8	+106,5
matrattamenti in famiglia o verso fanciulli		2.424	3.216	1.163	491	748	- 4,5	-49,8	+ 52,3
omicidio (b)		2.133	2.687	3.012	1.238	1.674	+ 26,0	+12,1	+ 35,2
omicidio colposo		4.898	4.427	2.333	1.851	1.851	- 6,2	- 3,6	-20,7
lesioni personali volontarie		26.892	26.576	23.362	12.406	10.935	- 1,2	-12,1	-11,9
omicidio preterintenzionale		103	117	66	27	30	+ 13,6	-43,6	+11,1
lesioni personali colpose		33.202	28.362	36.196	19.340	15.949	-14,6	+27,6	-17,5
rapina		39.534	46.830	54.699	26.564	28.755	+18,5	+16,8	+ 8,2
estorsione		4.119	4.957	6.375	3.328	2.945	+ 20,3	+ 28,6	-11,5
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione		127	162	281	97	194	+ 27,6	+ 73,5	+ 57,0
truffa		32.909	31.940	17.171	9.326	15.965	- 2,9	-46,2	+ 71,2
appropriazione indebita		8.044	7.033	1.980	1.046	1.387	-12,6	-71,8	+ 32,6
emissione assegni a vuoto		305.696	305.043	112.729	54.719	44.014	- 0,2	-63,0	-19,6
bancarotta		4.914	3.245	2.796	1.284	1.210	-34,0	-13,8	- 5,8
associazione per delinquere		627	527	457	193	329	- 35,9	-13,3	+ 70,5
associazione di tipo mafioso		32	57	31	7	25	+ 78,1	-45,6	+ 257,1
MINORENNI DENUNCIATI		22.862	26.364	23.965	12.971	11.209	+15,3	- 9,1	-13,6
DELITTI COMMESSI DA IGNOTI		1.505.891	1.569.498	1.673.410	835.049	1.019.980	+ 4,2	+ 6,6	+ 22,1

(a) Ai sensi dell'art. 405 del nuovo codice di procedura penale, l'azione penale inizia quando viene formulata imputazione, a seguito delle indagini preliminari. Per tale motivo i dati non sono sempre confrontabili con quelli degli anni precedenti, e comportano diminuzioni in alcuni casi rilevanti, come per l'emissione di assegni a vuoto. I delitti di autore ignoto continuano ad essere rilevati con riferimento all'avvenuta iscrizione del Registro ignoti. Il rapporto tra il numero di delitti di autore ignoto e quello di autore noto risulta, di conseguenza, più elevato.

(b) Compreso l'infanticidio.

(*) Eventuali rilevanti variazioni percentuali fra un periodo e l'altro possono, in alcuni casi, derivare dalla esiguità delle frequenze assolute (come ad esempio, nel caso dell'associazione di tipo mafioso).

TAV. 18 — DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI È INIZIATA L'AZIONE PENALE (a)
 Quozienti per 100.000 abitanti (popolazione residente media in ciascun anno)

	QUOZIENTI				1° sem. 1991 (*)
	1988	1989	1990		
DELITTI					
TOTALE	3.888,3	3.952,2	3.465,4	2.065,5	
FURTI	2.338,4	2.375,7	2.388,6	1.498,8	
ALTRI DELITTI	1.550,0	1.576,5	1.076,8	566,6	
di cui:					
violenza, resistenza, oltraggio a P. U.	29,5	26,8	11,9	7,7	
violenza carnale	2,1	2,3	2,4	1,0	
atti di libidine violenti	1,9	1,7	1,5	0,8	
istigazione, favoregg., sfruttam., prostituzione	0,5	0,5	0,5	0,3	
violazione obblighi assistenza familiare	10,6	9,2	3,6	2,9	
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli	4,2	4,0	2,0	1,3	
omicidio volontario consumato e tentato (b)	3,7	4,7	5,2	2,9	
omicidio colposo	8,5	8,0	7,7	3,2	
lesioni personali volontarie	46,8	46,2	40,5	18,9	
omicidio preterintenzionale	0,2	0,2	0,1	0,1	
lesioni personali colpose	57,8	49,3	62,8	27,6	
rapina	68,8	81,4	94,9	49,8	
estorsione	7,2	8,6	11,1	5,1	
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione	0,2	0,3	0,5	0,2	
truffa	57,3	55,5	29,8	27,6	
appropriazione indebita	14,0	12,2	3,4	2,4	
emissione assegni a vuoto	532,1	530,1	195,5	76,2	
bancarotta	8,6	5,6	4,8	2,1	
associazione per delinquere	1,1	0,9	0,8	0,6	
associazione di tipo mafioso	0,1	0,1	0,1	—	
MINORENNI DENUNCIATI	39,8	45,8	41,6	19,4	
DELITTI COMMESSI DA IGNOTI	2.621,1	2.727,6	2.902,3	1.765,2	

(a) Cfr. corrispondente nota a Tav. 17.

(b) Compreso l'infanticidio.

(*) I quozienti risultano notevolmente inferiori a quelli annuali perchè riferiti al numero di eventi verificatisi nel semestre.

TAV. 19 — DELITTI COMMESSI DA AUTORE IGNOTO (a)

Quozienti per 100.000 abitanti

D E L I T T I	1988			1989			1990			1° sem. 1991 (*)			PERCENTUALI DELITTI DI IGNOTI SUL TOTALE				
	Quozienti ignoti		Quozienti totale delitti	Quozienti ignoti		Quozienti totale delitti	Quozienti ignoti		Quozienti totale delitti	Quozienti ignoti		Quozienti totale delitti	1988 1989 1990 1° sem. 1991				
	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11	12	13	
TOTALE	2.621,1	3.888,3	2.727,6	2.727,6	3.952,2	2.902,3	2.902,3	3.465,4	1.765,2	2.065,5	67,4	69,1	83,8	85,5			
FURTI	2.263,8	2.338,4	2.300,4	2.300,4	2.375,7	2.338,0	2.338,0	2.338,6	1.446,9	1.498,8	96,8	96,8	98,0	96,5			
ALTRI DELITTI	357,4	1.550,0	427,2	427,2	1.576,5	564,3	1.076,8	318,3	566,6	23,1	27,1	52,4	56,2				
di cui:																	
omicidi	1,7	3,7	2,8	2,8	4,7	3,6	5,2	1,9	2,9	45,7	59,5	69,5	65,9				
rapine	60,7	68,8	74,1	81,4	87,2	94,9	44,7	49,8	88,2	91,0	92,0	89,9					
sequestri di persona a scopo di rapina o estorsione	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	56,7	61,1	69,4	71,0				

(a) Cfr. corrispondente nota a Tav. 17.

(*) I quozienti risultano notevolmente inferiori a quelli annuali perchè riferiti al numero di eventi verificatisi nel semestre.

TAV. 20 - A — DELITTI DENUNCIATI PER I QUALI L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE

Anni 1981 - 1990 e 1° semestre 1991 (a)

A N N I	TOTALE DELITTI	Per 100.000 abitanti
1981	1.952.478	3.455,2
1982	2.045.114	3.610,8
1983	2.042.770	3.594,2
1984	1.978.339	3.470,5
1985	2.000.436	3.500,9
1986	2.030.173	3.546,4
1987	2.204.986	3.845,1
1988	2.233.930	3.888,3
1989	2.274.095	3.952,2
1990	1.998.074	3.465,4
1° sem. 1991 (x)	1.193.507	2.065,5

TAV. 20 - B — DELITTI DENUNCIATI, ESCLUSI I FURTI, PER I QUALI
L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA HA INIZIATO L'AZIONE PENALE

Anni 1981 - 1990 e 1° semestre 1991 (a)

A N N I	Delitti (esclusi i furti)	Per 100.000 abitanti
1981	665.187	1.177,2
1982	644.300	1.137,5
1983	655.830	1.153,9
1984	659.812	1.157,5
1985	783.294	1.370,8
1986	835.876	1.460,1
1987	890.290	1.552,5
1988	890.487	1.550,0
1989	907.099	1.576,5
1990	620.874	1.076,8
1° sem. 1991 (x)	327.424	566,6

(a) Cfr. corrispondente nota a Tav. 17.

(x) I quozienti risultano notevolmente inferiori a quelli annuali perchè riferiti al numero di eventi verificatisi nel semestre.

Tav. 21 - A — DURATA IN GIORNI DEI PROCEDIMENTI
DI VECCHIO RITO NEGLI ANNI 1987 - 1989 (a)

UFFICI GIUDIZIARI	A N N I		
	1987	1988	1989
PRETURE	185	186	134
PROCURE	134	132	117
UFFICI ISTRUZIONE	225	195	105
SEZIONI ISTRUTTORIE	78	94	94
TRIBUNALI			
1° Grado	755	752	801
2° Grado	702	749	824
CORTI DI ASSISE			
1° Grado	320	287	291
2° Grado	365	361	374
CORTI DI APPELLO	512	638	769
PROCURE MINORENNI	231	200	196
TRIBUNALI MINORENNI	219	287	298
CORTI APPELLO SEZIONI MINORI	309	271	253

(a) La durata media dei procedimenti viene calcolata secondo la seguente formula :

$$D = \frac{Pi + Pf}{S + E} \times 365 ;$$

dove PI rappresenta i procedimenti pendenti all'inizio dell'anno, PF i pendenti alla fine, S quelli sopravvenuti ed E quelli esauriti nell'anno.

TAV. 21-b — DURATA IN GIORNI DEI PROCEDIMENTI
DI NUOVO RITO (a)

UFFICI GIUDIZIARI	ANNI	
	1990	1° sem. 1991
PRIMO GRADO		
PROCURE PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	119	181
G. I. P. PRESSO LE PRETURE CIRCONDARIALI	23	38
PRETURE	52	73
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI	94	88
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI	59	90
TRIBUNALI	124	187
CORTI DI ASSISE	188	219
PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	93	115
G. I. P. PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	55	99
TRIBUNALI PER I MINORENNI	144	127
GRADO DI APPELLO		
CORTI DI APPELLO	266	338
SEZIONI PER I MINORENNI DELLE C. A.	124	137
CORTI DI ASSISE DI APPELLO	201	234

(a) La durata media dei procedimenti viene calcolata secondo la seguente formula :

$$\text{per l'anno intero : } D = \frac{Pi + Pf}{S + E} \times 365 ;$$

$$\text{per il semestre : } D = \frac{Pi + Pf}{S + E} + 183 ;$$

dove PI rappresenta i procedimenti pendenti all'inizio dell'anno o del semestre, PF i pendenti alla fine, S quelli sopravvenuti ed E quelli esauriti nell'anno o nel semestre.

MATERIA PENITENZIARIA

Detenuti presenti negli istituti di prevenzione e pena

Dal confronto dei dati relativi agli ultimi due anni risulta che i detenuti presenti alla fine dell'anno sono passati da 30.680 (1989) a 26.150 (1990) con una diminuzione del 14,8%. In particolare, i detenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria sono passati da 14.235 (1989) a 13.906 (1990), con una diminuzione del 2,3%; i condannati da 15.048 (1989) a 11.030 (1990), con una diminuzione del 26,7%; i sottoposti a misure di sicurezza da 1.397 (1989) a 1.214 (1990), con una diminuzione del 13,1% (Tavola 22).

Per quanto riguarda la composizione percentuale dei detenuti presenti alla fine dell'anno secondo la posizione giuridica, si rileva che i detenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria sono passati dal 46,4% (1989) al 53,2% (1990); i condannati dal 49,0% (1989), mentre i sottoposti a misure di sicurezza sono rimasti invariati al 4,6% (Tavola 23).

Tav. 22. — PRESENTI AL 31 DICEMBRE NEGLI ISTITUTI
DI PREVENZIONE E PENA SECONDO LA POSIZIONE GIURIDICA
E CLASSI DI PENA - Anni 1988 - 1990

POSIZIONE GIURIDICA CLASSI DI PENA	1988		1989		1990	
	MF	F	MF	F	MF	F
A disposizione della autorità	16.383	850	14.235	611	13.906	739
Condannati :	13.557	650	15.048	733	11.030	579
— all'arresto	295	19	248	11	90	4
— alla reclusione :						
fino a 1 anno	2.900	133	3.337	194	1.770	104
da 1 a 2 anni	1.860	102	2.083	100	1.218	73
da 2 a 5 anni	3.832	197	4.223	211	2.949	171
da 5 a 10 anni	1.739	62	1.958	80	1.875	74
da 10 a 15 anni	1.030	39	1.063	44	1.124	37
oltre 15 anni	1.901	98	2.136	93	2.004	116
Sottoposti a misure di sicurezza	1.442	82	1.397	66	1.214	55
TOTALE	31.382	1.582	30.680	1.410	26.150	1.373

Tav. 23. — COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI PRESENTI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA SECONDO LA POSIZIONE GIURIDICA - Anni 1988 - 1990

POSIZIONE GIURIDICA	1988		1989		1990	
	MF	F	MF	F	MF	F
A disposizione della autorità	52,2	53,7	46,4	43,3	53,2	53,8
Condannati	43,2	41,1	49,0	52,0	42,2	42,2
Sottoposti a misure di sicurezza	4,6	5,2	4,6	4,7	4,7	4,0
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

A P P E N D I C E

TAV. 24. — GIUDICATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO
LA SPECIE DEL PROVVEDIMENTO

SPECIE DEL PROVVEDIMENTO E MOTIVAZIONE	A N N I				
	1986	1987	1988	1989	1990
TOTALE GIUDICATI	202.966	297.736	234.262	197.387	191.657
PROSCIOLTI :	89.138	200.127	129.161	98.494	73.541
— perchè il fatto non sussiste o non costituisce reato	15.879	17.688	21.889	27.038	14.192
— per non aver commesso il fatto	4.346	4.881	4.459	4.366	4.168
— per remissione di querela	16.864	10.404	13.365	13.388	3.509
— per amnistia	6.344	128.649	50.086	18.015	40.514
— per insufficienza di prove	16.790	13.703	16.648	12.962	617
— per prescrizione	3.251	3.878	2.552	2.227	2.133
— per perdono giudiziale	6.001	3.031	3.843	4.473	2.714
— per altri motivi	19.663	17.892	16.319	16.025	5.694
CONDANNATI	113.828	97.609	105.101	98.893	118.116

Tav. 25. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA
SECONDO IL SESSO

A N N I	MASCHI	FEMMINE	T O T A L E	
			MF	di cui minorenni
1986	98.113	15.715	113.828	2.497
1987	84.959	12.650	97.609	2.022
1988	91.591	13.510	105.101	1.833
1989	84.717	14.176	98.893	2.362
1990	103.248	14.868	118.116	1.244

Tav. 26. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO
IL GRADO DEL GIUDIZIO

GRADO DEL GIUDIZIO	A N N I				
	1986	1987	1988	1989	1990
Istruttoria e 1° grado	83.070	69.215	75.982	66.055	87.569
Appello	21.533	18.709	19.301	19.526	18.784
Ricorso per Cassazione	9.225	9.685	9.818	13.312	11.763
TOTALE	113.828	97.609	105.101	98.893	118.116

TAV. 27 — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO IL DELITTO E IL TIPO DI GIUDIZIO
Anno 1990

DELITTI		G I U D I Z I O							
	Abbre- viato	Appli- cazione della pena	Diret- tissimo	Imme- diato	Proce- dimento per decreto	Ordinario	Appello	Ricorso per Cas- sazione	Totale
CONTRO LA VITA	261	1.389	6	2	—	298	552	612	3.120
CONTRO L'INCOLUMITA' E LA LIBERTA' INDIVIDUALE	182	521	69	5	215	521	334	157	2.004
INGIURIE E DIFFAMAZIONI	6	27	1	—	6	31	5	8	84
CONTRO LA FAMIGLIA	14	55	7	—	32	144	39	23	314
CONTRO LA MORALITA' E IL BUON COSTUME	50	184	5	—	2	64	156	103	564
FURTO	854	3.911	1.470	9	1.264	1.782	1.974	1.407	12.671
RAPINA E DANNI	261	545	27	6	183	293	863	969	3.147
TRUFFA ED ALTRI FRODI	160	502	18	—	104	835	879	592	3.090
CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	1.176	1.614	30	—	26.364	2.940	327	185	32.636
CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA	400	1.691	40	16	13	363	1.479	1.186	5.188
CONTRO LA FEDE PUBBLICA	48	161	9	2	52	187	224	175	858
CONTRO LO STATO, LE ALTRE ISTITUZIONI SOCIALI E L'ORDINE PUBBLICO	271	773	157	2	66	646	747	479	3.141
ALTRI DELITTI	772	3.162	104	15	2.630	1.406	1.094	741	9.924
TOTALE	4.455	14.535	1.943	57	30.931	9.510	8.673	6.637	76.741

TAV. 28. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO
LA PENA INFLITTA

PENA INFLITTA	A N N I				
	1986	1987	1988	1989	1990
SOLA MULTA	60.192	43.184	54.194	48.848	52.485
RECLUSIONE	53.636	54.425	50.907	50.045	65.631
mesi: fino a 1	9.055	5.699	4.514	4.013	4.274
1 - 3	8.485	9.321	7.477	7.023	10.637
3 - 6	14.477	15.416	14.215	12.817	18.561
6 - 12	8.663	8.699	9.680	10.295	13.554
anni: 1 - 2	6.991	8.719	8.155	8.650	11.012
2 - 3	3.065	2.862	2.875	3.395	3.548
3 - 5	1.632	2.161	2.331	2.465	2.637
5 - 10	803	997	1.013	967	989
oltre 10	465	551	647	420	419
TOTALE	113.828	97.609	105.101	98.893	118.116

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA

TAV. 29. — CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO
LA SPECIE DEL DELITTO

DELITTI	ANNI				
	1986	1987	1988	1989	1990
Omicidio volontario	460	644	689	525	413
Omicidio colposo	1.960	2.181	2.447	2.051	4.691
Lesioni personali volontarie	1.284	971	1.011	873	955
Lesioni personali colpose	1.033	665	613	646	602
Violenza carnale, atti di libidine violenti e atti osceni	509	588	590	438	627
Furto	18.017	18.433	16.646	15.682	20.780
Rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	3.245	3.094	3.237	4.432	4.818
Truffa	1.182	1.057	980	1.061	1.022
Bancarotta	387	307	305	269	538
Emissione assegni a vuoto	49.405	35.893	43.812	38.672	43.582
Violenza, resistenza e oltraggio a P. U.	3.074	2.794	2.718	2.603	2.545
Contrabbando	948	638	471	586	724
Detenzione di armi	2.920	2.796	2.021	2.235	2.399
Altri delitti	29.404	27.548	29.561	28.820	34.420
TOTALE	113.828	97.609	105.101	98.893	118.116